

Anno XL

REPUBBLICA ITALIANA

N. 49 Speciale  
**Ambiente**



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 20 NOVEMBRE 2009

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

## BOLLETTINO UFFICIALE

### INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

**I° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

**II° PARTE:** dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

**III° PARTE:** dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari e Speciali**.

### ABBONAMENTO

Gli abbonamenti al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo hanno decorrenza dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Il **costo annuale è di € 198,38** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 363574**.

A seguito delle modifiche alla L.R. 63/1999 (art.12 L.R. n° 34 del 1 Ottobre 2007 - art.1 comma 113 L.R. n° 16 del 21 Novembre 2008), si comunica che **"L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"**

### INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:  
Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
  - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
  - per testo di ciascuna inserzione pari a €1,47 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite e-mail all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

### AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:  
**Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila - n. fax 0862 363574**
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, fino a 190 pagine: € 1,40 oltre € 0,90 per eventuali spese di spedizione
- Costo fascicolo o Arretrati, solo se disponibili, superiore a 190 pagine: € 2,80 oltre € 1,40 per eventuali spese di spedizione
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - **Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila - c/o Palazzo Silone - Container n. 3**
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## SOMMARIO

### Parte I

#### Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

#### ATTI

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 26.10.2009, n. 604:

**D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”. Approvazione. .... Pag. 4**

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 611:

**L.R. 19.12.2007, n. 45. “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”. Approvazione. .... Pag. 36**

#### DETERMINAZIONI

##### *Dirigenziali*

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -  
AMBIENTE  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

DETERMINAZIONE 28.10.2009, n. DR4/203:

**D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1149 del 16.10.2006 – D.G.R. n. 1528 del 27.12.06. - DGR n. 604 del 26.10.2009. Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”. Approvazione. .... Pag. 54**

### Parte III

#### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -  
AMBIENTE  
*SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI*

**D.G.R. n. 790/07 del 03/08/07 inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” (BURA n. 71 – Speciale Ambiente – 05/09/2007). Adeguamento degli importi delle garanzie finanziarie. Circolare n. 3/09. .... Pag. 61**

#### ERRATA CORRIGE

DIREZIONE AFFARI DELLA  
PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE  
E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO COORDINAMENTO E SUPPORTO,  
AFFARI GENERALI E B.U.R.A.*

**ERRATA CORRIGE RELATIVA ALLA D.G.R. n. 565 del 5.10.2009, della DIREZIONE “PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE” SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI, pubblicata sul BURA n. 44 Speciale Ambiente del 4.11.2009 recante: “Legge 24.06.2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” - Art. 9, comma 8. Approvazione della “Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti” - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo.” ..... Pag. 61**

## PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI  
DELLA REGIONE

## ATTI

DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA REGIONALE

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 26.10.2009, n. 604:

**D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”. Approvazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo ha avviato nel settore della gestione dei rifiuti, attività finalizzate alla riduzione della produzione e recupero di materia, in modo particolare delle frazioni organiche costituite da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, che costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati (30-40%) al fine di destinare i relativi flussi alla produzione di “compost di qualità”;

Richiamati gli obiettivi del “*Protocollo di Kyoto*”, entrato in vigore il 15.02.2006 e della “*Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione*” (1<sup>a</sup> Conferenza delle Parti - Roma 1997), che prevedono l’adozione anche di piani regionali contro i fenomeni di degradazione dei suoli, connessi in particolare nel Sud Europa ad un tendenziale processo di tropicalizzazione del bacino del Mediterraneo;

Considerato che in Italia secondo i dati riferiti al 2003, circa l’80% del suolo ha un tenore in carbonio organico minore del 2%, mentre

non sono praticamente presenti suoli con tenori superiori al 6%; si pone la necessità di stabilizzare il carbonio organico presente nei suoli, limitando la sua rapida mineralizzazione e le conseguenti massicce emissioni di CO<sub>2</sub>;

Considerato pertanto, che molti suoli sono sempre più soggetti ad una serie di processi degradativi con conseguenze sulla salute dell’uomo, sugli ecosistemi naturali e sul clima, nonché sui sistemi economici, rappresentati da: erosione, diminuzione della materia organica, contaminazione locale o diffusa, diminuzione della biodiversità, impermeabilizzazione, salinizzazione, smottamenti, ..etc; la sostanza organica garantisce la stabilità strutturale del terreno, la ritenzione idrica, la vita microbica e rappresenta la componente prioritaria della fertilità complessiva di un suolo (Annuario dei dati ambientali – APAT Edizione 2004);

Rilevato che il “compostaggio” rappresenta un mezzo efficace per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e per fissare il carbonio in forma di sostanze umifiche che, concorrendo al ripristino della fertilità dei suoli, permettono l’assimilazione di ulteriore CO<sub>2</sub> attraverso l’incremento della produzione vegetale (*carbon sink*), mentre l’utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS), può essere utilizzata in attività di gestione delle discariche (*es. ricopertura giornaliera, ricopertura finale, ..etc*) ed è possibile, a determinate condizioni, l’effettiva possibilità di utilizzo differente di frazioni organiche stabilizzate per le attività di rivegetazione e recupero ambientale;

Visto il D.Lgs 29.04.2006, n. 217 “*Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti*”, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti ed indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione dei rifiuti*” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei

Rifiuti (PRGR), che prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti e la promozione e diffusione di programmi per favorire:

- la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l'impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell'agricoltura negli stessi (art. 24, comma 4, lett. f);
- la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (art. 24, comma 4, lett. h);
- l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i);

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo IV "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" in particolare prevede:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riutilizzo, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4,

programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

- all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB).

Richiamata la DGR n. 1149 del 16.10.2006 "Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti", con la quale si è provveduto ad approvare e successivamente a sottoscrivere un "Accordo di programma" tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), che viene interamente richiamato nel presente atto il quale costituisce una parte importante del percorso attuativo delle attività da avviare per la creazione di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti organici;

Preso atto che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), è titolare e gestore del "Marchio di Qualità Nazionale" per il "Compost di Qualità", un programma di certificazione della qualità degli ammendanti compostati, verdi e misti, prodotti negli impianti associati; infatti sono oltre 30 le aziende aderenti al programma su tutto il territorio nazionale che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale di ammendanti compostati;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/137 del 09.10.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha incaricato il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), di supportare tecnicamente la struttura Regionale ed in particolare l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), che si è impegnato a elaborare un Piano dettagliato degli interventi da definire con gli altri soggetti e la Regione Abruzzo;

Richiamata la DGR n. 1528 del 27.12.2006

“*Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico*”, pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 09/02/2007;

Richiamata la DGR n. 167 del 24.02.2007 “*Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero*”, contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/297 del 5.11.2008 avente per oggetto: “*DGR n. 1149 del 16.10.2006 avente per oggetto: “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli ammendanti”*”. *Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori - C.I.C. - Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori; Compost Abruzzo - Programma di certificazione del compost di qualità; Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio della Regione Abruzzo - Approvazione ed impegno di spesa*”, a cui si fa riferimento per le disposizioni relative alle attività finalizzate all’istituzione di un Marchio di Qualità del compost, denominato: “**Compost Abruzzo**”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN/3 dell’11.12.2008 avente per oggetto: “*Osservatorio Regionale del Compostaggio L.R. n. 22 del 17.07.2007 DGR n. 628. del 09.07.08. Nomina componenti ORC*”;

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “*Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*” che, tra l’altro all’art. 7 ha previsto un insieme di attività per la realizzazione di un “Marchio di qualità – Compost Abruzzo”,

nonché l’istituzione di un “Osservatorio Regionale sul Compostaggio”;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisca attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un’elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

Considerato che il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”, Parte IV “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”, che prevede:

- all’art. 183 “*Raccolta differenziata*”, comma 1, lett. f): “*la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati*”;
- all’art. 196 “*Competenze delle Regioni*”;

Visto che l’art. 181, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l’utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; tutto ciò al fine dell’attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti dalle disposizioni della parte IV del decreto medesimo;

Ritenuto opportuno che i gestori degli impianti di compostaggio, debbano promuovere e stipulare accordi e contratti di programma prioritariamente con gli EE.LL., al fine di ottimizzare la gestione della filiera di produzione del “compost”, nonché con operatori economici

privati, al fine di creare un mercato del consumo di “Compost di Qualità”;

Considerato che l’implementazione delle direttive in oggetto, possono essere supportate da specifici “*Protocolli tecnici d’intesa*”, tra i diversi soggetti interessati, finalizzati alla sperimentazione anche in “*campi dimostrativi*” del compost di qualità ed all’utilizzo cautelativo ed ambientalmente sostenibile, anche caso per caso (*singoli siti e/o impianti interessati*), delle diverse tipologie di frazioni organiche, per gli usi previsti dalle stesse, mentre nel caso di utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate in discariche, è necessaria l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.36/03) e vigenti normative tecniche regionali applicative;

Visto il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante “*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento*”, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

Visto il D.M. 05/02/98 aggiornato con le modifiche previste dal DM 186/2006 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

Visto il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.” – vedi Tab. 1), che prevede l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “*compost*” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “*Repertorio del riciclaggio*”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

Vista la Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 “*Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*”, che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici;

Visto il D.M. 19.04.1999 “*Approvazione del codice di buona pratica agricola*”, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 4.05.1999;

Vista la Decisione 2006/799/CE della Commissione del 3.11.2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati ed i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (G.U.C.E. 24.11.2006 L 325/28), notificata con il numero C (2006) 5369;

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”, che ha previsto l’individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
- entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %)

e che prevede, inoltre, all’art. 5, comma 1, l’approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;

Visto il “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*”, denominato “*Programma RUB*”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO – art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Considerato che il programma regionale

“Programma RUB.”, al Cap. 5.3 “La strategia regionale e strumenti attuativi”, recita:

“Il programma regionale individua le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs.36/03. L’obiettivo è di incrementare notevolmente le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in generale, ed in particolare dei rifiuti alimentari, dei rifiuti di giardino, dei rifiuti cartacei, legnosi e tessili, realizzando inoltre quelle strutture (stazioni ecologiche comunali e consortili, impianti di stoccaggio e valorizzazione, impianti di recupero di materia ed eventualmente di energia), che nel loro complesso assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Pertanto, particolare rilevanza assume in proposito:

1. la raccolta differenziata (RD) delle **frazioni organiche** prodotte dalle “utenze domiciliari” (famiglie) e dalle “grandi utenze” (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc) per la produzione di “compost di qualità”.
2. la raccolta e/o conferimento presso le **stazioni ecologiche** (riciclerie, centri di raccolta, ecocentri, ..etc) delle **frazioni verdi** (sfalci, potature, ..etc);
3. il **compostaggio domestico**, che riveste un’importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (soprattutto in contesti non urbanizzati) e, più in generale, nella programmazione sui rifiuti e per gli obiettivi di sostenibilità ambientale;
4. il **recupero e riutilizzo di Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS)** provenienti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti, per ripristini ambientali (definizione di una “Direttiva tecnica”);
5. l’utilizzo di “**compost di qualità**” per usi agronomici”;

Richiamata la D.G.R. n. 400 del 26/05/2004, che ha approvato le: “Direttive regionali concernenti le caratteristiche presta-

zionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”, costituiti da impianti di compostaggio;

Richiamata la D.G.R. n. 1244 del 25.11.2005, di modifica della DGR n. 400/04, che ha previsto l’utilizzazione della tecnologia “a flusso unico” e quella “a flussi separati”, per il trattamento dei rifiuti, secondo quanto proposto dal Gruppo Tecnico Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla Commissione Nazionale ex art. 3, comma 2 del DLgs. 372/99 e s.m.i. e riportato nello “Schema di rapporto finale relativo alle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico”;

Ritenuto di far riferimento ad alcune disposizioni della Regione Veneto inerenti aspetti di carattere tecnico-gestionale delle frazioni organiche avviate agli impianti di compostaggio, DGR n. 568 del 25.02.2005 “Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 - Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica”, ritenute valide a seguito di una ormai consolidata attuazione;

Preso atto delle risultanze delle riunioni del 23.07.2009 (c/o ACIAM) e 23.09.2009 (c/o SGR), tenutesi per valutare i vari aspetti tecnico-gestionali delle frazioni organiche raccolte ed avviate a recupero-riciclo ed elaborare modalità applicative e strumenti idonei, a cui hanno partecipato rappresentanti dei soggetti interessati alle problematiche in oggetto (Regione, Province, Consorzi comprensoriali, ARTA Abruzzo, ..etc.), come risulta dai verbali agli atti del Servizio Gestione Rifiuti della Regione e che costituiscono a tutti gli effetti “pareri tecnici” in merito alle problematiche oggetto del presente atto;

Ritenuto di approvare la seguente documen-



tazione, come definita dal Servizio Gestione Rifiuti, a seguito di concertazione avvenuta con i soggetti interessati, allegata alla presente delibera, parte integrante e sostanziale della stessa, costituita da:

- **ALLEGATO** - “*Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio*” e Moduli allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Modulo 1** - Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso”;
- **Modulo 1/B** - “Metodo per l’analisi merceologica e di laboratorio della FORSU”;
- **Modulo 2** - “Regolamento di accesso”;
- **Modulo 3** - “Informativa in materia di privacy”;
- **Modulo 4** - “Documenti richiesti per il conferimento”;
- **Modulo 5** - “Schema tariffario di conferimento”;
- **Modulo 6** - “Schema di contratto per il servizio di compostaggio di rifiuti biodegradabili”;

Ritenuto che i suddetti “*Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio*”, debbano essere applicati dai gestori dei servizi di raccolta differenziata (RD), per quanto di competenza, per un coerente allineamento con le disposizioni nazionali inerenti le raccolte differenziate, così come definite dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 1, lett. g) e h) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché dai titolari e /o gestori di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati secondo procedure ordinarie e/o semplificate (*iscrizioni ai registri provinciali - RIP*), prescrivendone il rispetto per il periodo previsto;

Udita la relazione del Componente la Giunta

preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 77/99 “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

Visti

il D.Lgs. 217/06;

la L.R. 45/07 e s.m.i..

il D.Lgs. 59/05;

il DLgs.152/06 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/03 ne s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di APPROVARE le direttive regionali “*Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio*”, costituite dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **ALLEGATO** - “*Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio*” e relativi Moduli allegati allo stesso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Modulo 1** - “Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso”;
- **Modulo 1/B** - “Metodo per l’analisi merceologica e di laboratorio della FORSU”;
- **Modulo 2** - “Regolamento di accesso”;

- **Modulo 3** - “Informativa in materia di privacy”;
  - **Modulo 4** - “Documenti richiesti per il conferimento”;
  - **Modulo 5** - “Schema tariffario di conferimento”;
  - **Modulo 6** - “Schema di contratto per il servizio di compostaggio di rifiuti biodegradabili”;
2. di DISPORRE che i suddetti “*Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio*”, debbano essere applicati dai gestori dei servizi di raccolta differenziata (RD), per quanto di competenza, per un coerente allineamento con le disposizioni nazionali inerenti le raccolte differenziate, così come definite dall’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 1, lett. g) e h) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché dai titolari e /o gestori di impianti di compostaggio, pubblici e privati, autorizzati secondo procedure ordinarie e/o semplificate (*iscrizioni ai registri provinciali - RIP*), prescrivendone il rispetto per il periodo previsto;
3. di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari
- e connessi adempimenti tecnico-amministrativi, collegati all’attuazione del presente atto;
4. di INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al Consorzio Italiano Compostatori (CIC), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’ARTA Direzione Centrale (*con invito di trasmettere il presente provvedimento ai Dipartimenti Provinciali territorialmente interessati*), all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila, ai soggetti pubblici e/o privati titolari e/o gestori delle autorizzazioni regionali di impianti di compostaggio;
5. di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato e Moduli elencati al punto 1), nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)* ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito *web* della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

*Seguono allegati*

ALLEGATO come parte integrante alla dell-  
berazione n. 604 del 26 OTT. 2009  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Augusto Fanti)  
*Fanti*

ALLEGATO



## CRITERI E PROCEDURE DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45

### PREMESSA

La presente direttiva regionale descrive le modalità operative da adottare al fine di implementare un sistema di verifica e controllo delle caratteristiche dei rifiuti urbani in ingresso all'impianto, a garanzia della qualità dell'ammendante prodotto. Le stesse costituiscono specifiche tecnico-gestionali transitorie per gli impianti interessati, della durata di 12 mesi dalla loro pubblicazione sul BURA, periodo entro cui attuare da parte della Regione, Province, Comuni, Enti e/o Società di gestione dei servizi d'igiene e degli impianti, gli adeguamenti necessari ai servizi RD, secondo sistemi prevalentemente domiciliari nonché necessari per sensibilizzare all'attuazione di modelli distributivi compatibili e meno impattanti da parte del settore commerciale e della GDO.

La presente direttiva regionale si inquadra anche nell'ambito del percorso di attuazione per l'ottenimento del **Marchio di Qualità "Compost Abruzzo"** di cui all'Accordo di programma sottoscritto con il **Consorzio Italiano Compostatori (CIC)** di cui alla **DGR n. 1149 del 16.10.2006 "Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti"**, nonché in attuazione della **DD. n. DN3/297 del 5.11.2009** con la quale è stato sottoscritto da Regione Abruzzo, CIC e ACIAM SpA lo **"Schema di Protocollo Operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricanti di ammendante compostato nel territorio della Regione abruzzo"**.

Pertanto, le presenti disposizioni di ordine tecnico-amministrativo, sono emanate in relazione:

- all'attuale stato di organizzazione delle raccolte differenziate (RD) nella Regione Abruzzo (prevalentemente secondo sistemi stradali);
- al percorso avviato da molti EE.LL. (Consorzi Comprensoriali Rifiuti e/o Ioro Società SpA, Gestori di Servizi, ..etc.) per la riorganizzazione dei servizi di RD secondo sistemi domiciliari "porta a porta" (es. ex L.R. 52/00, DGR n. 1090/2006);
- alle difficoltà oggettive di ordine gestionale dei rifiuti biodegradabili che si riscontrano presso gli impianti di compostaggio;
- al percorso avviato in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) per la realizzazione di un **"Marchio di Qualità - Compost Abruzzo"**, che vede nell'impianto di Aielli (AQ), gestito da ACIAM SpA, il principale riferimento regionale;
- all'attuale modello di distribuzione dei beni di consumo, merci, ..etc.

Infatti, i sistemi domiciliari di RD, pur rappresentando sistemi più efficaci sul piano quantitativo (quantità materiali intercettati) e qualitativo (qualità merceologica delle frazioni raccolte), necessitano di un adeguato periodo di transizione, oggettivamente rilevato in appositi incontri di lavoro presso il SGR, a causa della presenza, nei rifiuti in ingresso derivanti dalla RD delle frazioni organiche (FORSU), in particolare di plastiche (buste in polietilene, ..etc.) ed altre impurità.

Si intende, pertanto, con le presenti direttive delineare un percorso tecnico-amministrativo di adeguamento della durata di 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse. tale percorso deve essere attuato da parte dei soggetti gestori dei servizi RD e degli impianti di compostaggio, al fine di un coerente allineamento con le disposizioni nazionali in ingresso derivanti dalla RD delle frazioni organiche (FORSU), in particolare di plastiche (buste in polietilene, ..etc.) ed altre impurità. Si intende, pertanto, con le presenti direttive delineare un percorso tecnico-amministrativo di adeguamento della durata di 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse. tale percorso deve essere attuato da parte dei soggetti gestori dei servizi RD e degli impianti di compostaggio, al fine di un coerente allineamento con le disposizioni nazionali in ingresso derivanti dalla RD delle frazioni organiche (FORSU), in particolare di plastiche (buste in polietilene, ..etc.) ed altre impurità. Si intende, pertanto, con le presenti direttive delineare un percorso tecnico-amministrativo di adeguamento della durata di 12 mesi dalla pubblicazione delle stesse. tale percorso deve essere attuato da parte dei soggetti gestori dei servizi RD e degli impianti di compostaggio, al fine di un coerente allineamento con le disposizioni nazionali in ingresso derivanti dalla RD delle frazioni organiche (FORSU), in particolare di plastiche (buste in polietilene, ..etc.) ed altre impurità.



Si definiscono, pertanto, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i., gli indirizzi tecnico-gestionali transitori come delineato dalle seguenti disposizioni:

- **MODULO 1** - Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso;
- **MODULO 1/B** - Metodo per l'analisi merceologica e di laboratorio della FORSU;
- **MODULO 2** - Regolamento di accesso;
- **MODULO 3** - Informativa in materia di privacy;
- **MODULO 4** - Documenti richiesti per il conferimento;
- **MODULO 5** - Tariffario di conferimento;
- **MODULO 6** - Schema di contratto per il servizio di compostaggio di rifiuti biodegradabili.

Si segnala come la nuova **Direttiva del Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/98/Ce – Direttiva relativa ai rifiuti – Abrogazione direttive 75/439/Cee, 91/689/Cee e 2006/12/Ce** introduca per la prima volta una nuova definizione di **“raccolta differenziata”** come: **“la raccolta in cui un flusso di rifiuti tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento”**, art. 5, comma 1, punto 11). Inoltre la stessa prevede che il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti domestici (almeno per carta, vetro, plastica e vetro) sarà aumentato complessivamente, entro il 2020, almeno del **50%**. Sarà la Commissione europea a definire la modalità dettagliate di attuazione e di calcolo (art. 11, comma 3).

Inoltre il **D.Lgs. 29.04.2006, n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”**, ha abrogato la **legge n. 748/84** ed ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Regolamento 2003/2003). La nuova norma introduce degli elementi di novità assoluta, come una semplificazione delle categorie di fertilizzanti (che passano da 210 a 144), l'inserimento di nuove categorie (es. substrati di coltivazione) e di nuovi adempimenti per i produttori (es. Registro per i fabbricanti di fertilizzanti, Registro per i fertilizzanti). In particolare il decreto legislativo nell'Allegato 2, oltre a fornire una definizione di ammendante, classifica le tipologie di prodotti che si possono ottenere attraverso il processo di compostaggio, definendo limiti e caratteristiche per la loro commercializzazione.


L'**Ammendante Compostato** (Misto o Verde), può essere impiegato in diversi ambiti, ognuno caratterizzato da specifiche necessità. Pertanto la conoscenza delle sue caratteristiche tecniche ed agronomiche diventa indispensabile per un corretto utilizzo. Infine le presenti direttive regionali integrano le disposizioni di cui alla **DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico”**, pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 09/02/2007.

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Di seguito si riporta la normativa nazionale e regionale di riferimento per la definizione delle presenti direttive regionali:

- **D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”**, che prevede:
  - all'art. 183 **“Raccolta differenziata”**, comma 1, lett. f): **“la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”**;
  - all'art. 196 **“Competenze delle Regioni”**;
- **D.Lgs. 13.01.03, n. 36, avente per oggetto “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”**, che ha previsto l'individuazione di obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:
  - entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
  - entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);
  - entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %)

e che prevede, inoltre, all'art. 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di apposito programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) da collocare in discarica;





- D.M. 05/02/98 aggiornato con le modifiche previste dal DM 186/2006 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
  - D.Lgs 29.04.2006, n. 217 *“Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”*, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti che indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;
  - D.Lgs. 99/92 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
  - D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.” – vedi Tab.1), che prevede l'introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “compost” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;
  - Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al *“Repertorio del riciclaggio”*, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;
  - Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 *“Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”*, che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici;
  - D.M. 19.04.1999 *“Approvazione del codice di buona pratica agricola”*, G.U. n. 86 del 4.05.1999;
  - L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione dei rifiuti”*, contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, che prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti e la promozione e diffusione di programmi per favorire:
    - la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l'impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell'agricoltura negli stessi (art. 24, comma 4, lett. f);
    - la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali (art. 24, comma 4, lett. h);
    - l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 *“Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”*, per attività agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i).
- Inoltre la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo IV *“Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo”* in particolare:
- all'art. 22 *“Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti”*, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
  - all'art. 23 *“Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo”*, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
  - all'art. 24 *“Promozione del riuso, riciclaggio e recupero”*, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
  - all'art. 27 *“Rifiuti Urbani Biodegradabili”*, in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB).
- L.R. 17.07.2007, n. 22 *“Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”* che, tra l'altro all'art. 7, ha previsto un insieme di attività per la realizzazione di un *“Marchio di qualità – Compost Abruzzo”*, nonché l'istituzione di un *“Osservatorio Regionale sul Compostaggio”*;



- **Determinazione Dirigenziale n. DN3/137 del 09.10.2007** con la quale la Regione Abruzzo ha incaricato il CIC di supportare tecnicamente la struttura Regionale ed in particolare l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), che si è impegnato a elaborare un Piano dettagliato degli interventi da definire con gli altri soggetti e la Regione Abruzzo;
- **DGR n. 1528 del 27.12.2006** "Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico", pubblicata sul BUR n. 11 Speciale del 09/02/2007;
- **DGR n. 167 del 24.02.2007** "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;
- **DGR Veneto n. 568 del 25.02.2005** "Modifiche e integrazioni della DGRV 10 marzo 2000, n. 766 - Norme tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica";

Inoltre sono valutati e richiamati i seguenti aspetti:

- le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con la L.R. n. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e favorire il riutilizzo delle materie ottenute, in particolare del "compost di qualità";
- il CIC è titolare e gestore del "Marchio di Qualità Nazionale" per il Compost di Qualità, un programma di certificazione della qualità degli ammendanti compostati verdi e misti prodotti negli impianti associati; sono oltre n. 30 le aziende aderenti al programma su tutto il territorio nazionale che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale di ammendanti compostati;
- il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Tabella 1 - Quadro normativo di riferimento per il GPP


<b>EUROPA</b>	Comunicazione della Commissione Europea "Sul diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale ..." COM (2001) 274 del 4.7.2001. Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 sul coordinamento delle procedure di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
<b>ITALIA</b>	Deliberazione del CIPE n. 57/2002 su "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia"
	D.Lgs 12.4.06, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
	L. 296/2006 - Finanziaria 2007 - art.1 co. 1126, 1127 e 1128
	D.M. n. 135 dell'11.4.2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione"

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti

## 2. DEFINIZIONI

Si riportano le seguenti definizioni:


- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati (D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art 183, lett. f).



Direttive Regionali - Impianti compostaggio - Ott09



- **Compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- art. 183, lett. u).
- **Biodegradabilità:** è la potenzialità di un materiale ad essere degradato in un determinato ambiente mediante l'attività biologica di enzimi che portano ad un sostanziale cambiamento della struttura chimica del materiale stesso misurabile con test respirometrico che simuli l'ambiente specifico.
- **Matrice organica:** prodotto costituito prevalentemente da sostanza organica di origine naturale (animale o vegetale), la cui tipologia sia facilmente identificabile e riconoscibile: scarti della manutenzione del verde, letame, fanghi, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, scarti colturali, ... etc.
- **Materiale compostabile (MC)**
  - carta e cartone,
  - organico (residui verdi e scarti alimentari),
  - sacchetti biodegradabili.
- **Materiale non compostabile (MNC).**
  - plastiche (in film, rigide, sacchetti, altra plastica),
  - vetro,
  - metalli (ferrosi e non ferrosi),
  - materiali inerti,
  - altre tipologie.
- **Frazione estranea:** quantità di materiale non compostabile all'interno dei rifiuti conferiti all'impianto per il trattamento meccanico biologico;



ALLEGATO come parte integrante del  
 deliberazione n. **504** del **26 OTT. 2009**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Fausto Fanti)  
*Fanti*

COPIA

## MODULO 1

### CRITERI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO DEI RIFIUTI IN INGRESSO

Per ognuna delle principali tipologie di rifiuti avviate al recupero mediante compostaggio per la produzione di **ammendante compostato misto** si indicano le verifiche preliminari al conferimento finalizzate al controllo della conformità degli stessi.

#### 1. MODALITA' OPERATIVE DI CONFERIMENTO

Le presenti direttive regionali disciplinano le modalità operative per il conferimento ed accettazione dei seguenti rifiuti:

- CER 200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense (FORSU);
- CER 200201 Verde;
- CER 200138 Legno.

I conferenti debbono:

1. Essere in possesso del documento di accompagnamento dei rifiuti conforme alle leggi in vigore (Formulario Rifiuti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 193), debitamente compilato in ogni sua parte; il formulario dovrà essere consegnato all'accettazione **prima** della fase di pesatura in ingresso;
2. Essere in possesso della dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
  - la classificazione del rifiuto;
  - il relativo codice CER;
  - (nel caso della FORSU) che il rifiuto conferito è stato raccolto con uno dei sistemi di raccolta previsti all'art. 183, lett. f) del D.Lgs 152/2006;
3. Essere in possesso di:
  - analisi merceologica del rifiuto, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico (solo per la FORSU);
  - analisi chimico-fisica relativa alle determinazioni analitiche riportate nella tabella D del DGR n. 1528/2006, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico; (il campionamento e le analisi sui rifiuti devono essere effettuate da laboratorio certificato, ed i certificati relativi devono riportare indicazioni precise del rifiuto analizzato ed i dati del produttore);
4. Possedere mezzi debitamente attrezzati per lo scarico autonomo del rifiuto;

È necessario inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- Tutti i mezzi devono rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità (15 km/h) all'interno dell'impianto e seguire le segnalazioni impartite dagli addetti.
- L'avvicinamento finale dei mezzi per lo scarico alla platea di scarico dovrà avvenire a retro marcia, a velocità estremamente ridotta, prestando estrema attenzione alle strutture fisse e mobili presenti nell'impianto, nonché alle eventuali indicazioni prescritte dagli addetti.
- La fase di scarico potrà avvenire solo al raggiungimento della ruota posteriore del mezzo dell'apposito battiruota che segnala il corretto allineamento e posizione.
- Nella fase di scarico gli addetti terzi dovranno prestare particolare attenzione affinché le parti semoventi dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti non vadano ad urtare le strutture presenti.
- Terminate la fase di scarico del rifiuto l'autista del mezzo deve presenziare insieme all'addetto dell'impianto alla verifica merceologica ed alla determinazione della percentuale di frazione estranea firmando l'apposito modulo per accettazione.
- Pesare i mezzi in uscita e ritirare i documenti di competenza.

#### 2. DIVIETI

Si dispongono i seguenti divieti:







- conferire rifiuti non ammissibili all'impianto e non conformi a quanto riportato sul formulario rifiuti: in tal caso il carico verrà respinto e fatta segnalazione agli Enti preposti;
- avvicinarsi a mezzi d'opera o altre macchine operanti presso l'impianto;
- utilizzare mezzi, attrezzature, macchine o altri dispositivi dell'impianto;
- cernire e/o prelevare qualsiasi tipo di rifiuto;
- scendere dagli automezzi (è consentito solo se strettamente necessario per espletare le operazioni di scarico).

Nel caso si verificano e siano rilevati danni alle infrastrutture, alle attrezzature ed alle persone, gli stessi saranno imputati ai responsabili. Il soggetto gestore può riservarsi il diritto, a suo insindacabile giudizio, di respingere il carico e, nei casi più gravi, a sospendere e/o revocare il permesso di conferimento.

### 3. CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA FORSU - CER 20 01 08

I rifiuti biodegradabili contraddistinti dal codice CER 200108 possono essere conferiti all'impianto in forma sfusa o in contenitori biodegradabili certificati attraverso l'utilizzo di mezzi opportunamente attrezzati ed autorizzati.

Per quanto riguarda i sacchetti per il contenimento dell'organico conferito all'impianto è concessa la presenza di sacchetti in polietilene per il contenimento dell'organico nella misura massima del 50 % (in numero) del totale dei sacchetti conferiti. La presenza di sacchetti non biodegradabili (per es. polietilene) tra rifiuti conferiti, a prescindere dalla qualità complessiva (% MNC, Materiale NON compostabile da analisi merceologica), determina automaticamente l'applicazione della tariffa corrispondente alla Classe B. (es. *FORSU classificata da analisi merceologica in classe A, ma che presenta al momento del conferimento un numero di sacchetti in polietilene >50% del totale del numero di sacchetti presenti, si applica la tariffa corrispondente alla Classe B*).

Al fine della individuazione della fascia di qualità della FORSU, all'atto del primo conferimento viene effettuata, presso l'impianto, l'analisi merceologica di cui alla **DGR Veneto n. 568/05 – Allegato B**, come riportata nel **Modulo 1/B** ed il campionamento rappresentativo della frazione organica separata (MC), per l'esecuzione delle analisi chimico - fisiche di cui alla **Tabella D** della **DGR n. 1528 del 27.12.2006**.

L'esito dell'indagine merceologica, costituisce il riferimento per l'attribuzione della classe di appartenenza e la relativa tariffa di conferimento. Il superamento dei limiti per il contenuto dei metalli di cui alla tabella D sopra citata, esclude la possibilità di conferimento della FORSU.

L'analisi merceologica sarà ripetuta con cadenza semestrale; l'azienda che riceve FORSU si riserva, qualora ravvisi un peggioramento (determinato visivamente su ogni carico e documentato con materiale fotografico), della qualità della FORSU conferita di ripetere l'analisi merceologica con frequenza inferiore a sei mesi.

L'analisi merceologica prevede la suddivisione di due tipologie di materiali:

- **MATERIALE COMPOSTABILE (MC)**

- **MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC)**

A conclusione della cernita manuale saranno selezionati e pesati i materiali appartenenti alle diverse categorie merceologiche così da determinare il grado percentuale di frazione estranea da attribuire allo scarico effettuato.

### 4. DEFINIZIONE DELLE FASCE DI QUALITÀ

Per la tipologia di rifiuto organico classificato con **CER 20 01 08**, sono individuate n. 3 fasce di qualità (Classi), in funzione delle percentuali di frazioni non compostabili presenti all'interno del rifiuto conferito quali:

- **Classe A** - con una percentuale di materiali non compostabili < 5%;
- **Classe B** - con una percentuale di materiali non compostabili > 5% e <10%;
- **Classe C** - con una percentuale di materiali non compostabili >10% e <15%.

Qualora la FORSU presenti con una percentuale di materiali non compostabili > 15%, deve essere avviata a processo di produzione della FOS e assoggettata alla relativa tariffa di smaltimento.

### 5. CONTROLLO DI CONFORMITÀ



Ad ogni conferimento della FORSU di cui al contratto stipulato con il cliente, il gestore dell'impianto effettua il controllo di conformità del rifiuto conferito. Tale controllo prevede la verifica della correttezza di tutta la documentazione che accompagna il carico di cui al punto 1.2. del **Modulo 4** "*Documenti richiesti per il conferimento*" ed il controllo visivo del carico per stabilire la rispondenza del rifiuto al CER dichiarato, l'eventuale presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi non previsti dalla propria autorizzazione, l'eccessiva putrescibilità del rifiuto e qualsiasi altra verifica utile ad una corretta gestione.

Il gestore dell'impianto si riserva inoltre la facoltà di effettuare su ogni carico conferito la verifica di conformità al fine di stabilire la rispondenza del rifiuto all'indagine merceologica eseguita in fase di accettazione di cui al paragrafo 4. Qualora la difformità riscontrata sia tale da non consentire l'accettazione del rifiuto (es. *presenza di rifiuti pericolosi o MNC > 15%*), gli stessi saranno ricaricati e respinti al mittente. Qualora la difformità riscontrata comporti l'assegnazione di una classe diversa da quella individuata in fase di accettazione, questa sarà presa come riferimento unitamente alla relativa tariffa per tutti i conferimenti successivi fino a nuovo controllo.



ALLEGATO come parte integrante alla dell.  
 berazione n. 604 26.011.2009  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dot. Mauro Fanti)  
*Mauro Fanti*

COPIA

MODULO 1/B

**METODO PER L'ANALISI MERCEOLOGICA E DI LABORATORIO DELLA FORSU**  
 (tratto da DGR del Veneto n. 568/05 – All. B)

Il presente metodo è tratto dalla metodica approvata e applicata in Regione Veneto (cfr. **DGR del Veneto n. 568/05 all. B**); tale metodica si ritiene (dopo discussione in tavolo tecnico Regione Abruzzo) possa essere utilizzata anche per la determinazione della qualità merceologica della FORSU in Regione Abruzzo e quindi acquisita come metodica ufficiale. Si ritiene altresì di modificarne solo la valutazione qualitativa (suddivisione in classi merceologiche) di cui al par. 8.

Pertanto si riportano le seguenti disposizioni:

**1. Scopo, campo di applicazione e principi della procedura di prova**

La procedura intende valutare la qualità della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) ottenuta con la raccolta differenziata. La conoscenza della qualità del rifiuto è necessaria per programmare iniziative di raccolta differenziata e per poter scegliere in modo corretto il sistema di trattamento più valido.

**2. Metodo**

Si basa sulla separazione manuale e sulla pesatura delle diverse tipologie di rifiuto presenti. La procedura prevede di prelevare attraverso un campionamento territoriale rappresentativo un lotto (circa 2 t) dal quale ottenere un campione dei rifiuti, di circa 200 kg, sul quale effettuare una separazione manuale delle diverse classi di materiali.

**3. Riferimenti**

- DIVAPRA, IPLA, ARPA, 1998 - Metodi di analisi dei compost - Regione Piemonte Assessorato all'Ambiente, Collana Ambiente.
- UNI 9246 (1988) – Forni di incenerimento di RSU e/o assimilabili con recupero di calore. Determinazioni delle prestazioni energetiche.
- Centemero M., Mauri R., 1998 - Proposta per una metodica d'indagine merceologica della frazione organica proveniente da raccolta differenziata. Documento interno di lavoro della Scuola Agraria del Parco di Monza.

**4. Definizioni**

- **Biodegradabilità:** è la potenzialità di un materiale ad essere degradato in un determinato ambiente mediante l'attività biologica di enzimi che portano ad un sostanziale cambiamento della struttura chimica del materiale stesso misurabile con test respirometrico che simuli l'ambiente specifico.
- **Matrice organica:** prodotto costituito prevalentemente da sostanza organica di origine naturale (animale o vegetale), la cui tipologia sia facilmente identificabile e riconoscibile: scarti della manutenzione del verde, letame, fanghi, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, scarti colturali, .. etc..

**5. Attrezzature**

- Bilancia con campo di misura 0-50 kg;
- Secchi in plastica con capacità di circa 10 litri;
- Bidoni da 60- 80 litri;
- Stivali con suola e punta antisfondamento;
- Guanti e sopraguanti in pelle rinforzata;
- Pinze acciaio inox a branchie incrociate;
- Badile e rastrello;
- Tuta integrale usa e getta in materiale sintetico non traspirante;





Mascherine monouso per la protezione delle vie respiratorie.  
Altri mezzi di protezione in funzione delle condizioni ambientali.

## 6. Modalità operative

L'effettuazione della prova può avvenire nell'impianto di travaso o presso l'impianto di compostaggio, in una zona pavimentata ed a temperatura ambiente. L'analisi merceologica deve essere eseguita immediatamente dopo il prelievo del campione.

### 6.1 Scelta del campione da sottoporre all'analisi

L'individuazione di un campione deve riprodurre in modo oggettivo la reale composizione della frazione dei rifiuti che si vuole analizzare; il suo prelievo costituisce dunque un passaggio nodale della metodica. Per garantirne la rappresentatività si deve innanzitutto esaminare una serie di variabili quali la struttura del tessuto abitativo, le utenze servite, le modalità di raccolta, le possibili variazioni quali-quantitative cicliche e/o accidentali.

Di seguito si descrivono 2 procedure di campionamento, da applicare in base al piano dell'indagine ed alle informazioni che si vogliono ottenere.

#### 6.1.1 Campionamento in fase di raccolta

##### Variabili:

- tipologia abitativa;
  - commerciale;
  - da mono a quadri familiare;
  - plurifamiliare (abitazioni condominiali di almeno 5 famiglie);
- modalità di raccolta:
  - con contenitore stradale (a consegna)
    - volume da 120 a 1.700 l
    - n. di famiglie servite: 10-20;
  - con contenitore domiciliare (a ritiro)
    - volume del contenitore per il conferimento al servizio di raccolta:
      - 30 l per abitazioni con 1-4 famiglie;
      - 80 l per abitazioni con 5-10 famiglie;
      - 120 - 240 l per abitazioni fino a 20 - 30 famiglie.

##### Procedure di campionamento

Per avere un campione rappresentativo delle utenze servite è necessario compiere uno studio preliminare, che permetta di individuare i rapporti quantitativi presenti tra le diverse utenze della realtà territoriale in esame e per riprodurre le proporzioni corrette al momento del prelievo.

Entrambe le procedure descritte prevedono che il campionamento venga eseguito durante le operazioni di raccolta, seguendo o precedendo i mezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti.

Dove la raccolta è domiciliare, il campione va costituito in modo tale da avere un rapporto 1 a 1, aderente alla realtà, tra i quantitativi prodotti dalle realtà mono-quadrifamiliare e quelli provenienti dalle abitazioni condominiali. I sacchetti vanno pesati durante la fase di raccolta fino a raggiungere la quantità prevista per l'analisi (peso del campione : 200 kg). Nelle realtà dove la frazione umida viene conferita sfusa (ossia senza sacchetti) al servizio di raccolta si deve pesare il contenuto dei contenitori.

Per limitare gli errori di campionamento, che potrebbero compromettere la rappresentatività del campione, si consiglia di mantenere le due componenti separate (per es. mettendo i sacchetti in due contenitori distinti) e di effettuare la raccolta seguendo un itinerario prefissato.

Dove la raccolta è a consegna, il campione va costituito in modo tale da avere un rapporto 1 a 10 tra i quantitativi provenienti dalle utenze commerciali e quelli prodotti dalle utenze domiciliari.

Nelle zone che adottano questa modalità di raccolta, l'esecuzione del campionamento può essere complicata per l'alta probabilità di avere materiale eterogeneo ("sfuso" dovuto al conferimento diretto da parte dell'utente o "misto" se si verifica la rottura dei sacchetti). Quale soluzione operativa si propone di individuare una situazione abitativa rappresentativa (per es. una strada od un isolato) che rispetta la proporzione individuata, da cui prelevare il contenuto del/i contenitore/i stradali. Il quantitativo raccolto deve



essere ridotto, seguendo il metodo della quartatura, se il suo peso è maggiore di quello previsto per il campione (la differenza di peso deve essere rilevante).

### 6.1.2 Campionamento in impianto

#### Variabili:

- tipologia materiale;
  - sfuso;
  - in sacchetti (biodegradabili o in polietilene);
- dimensioni del conferimento;
 

poiché i carichi conferiti possono essere costituiti da quantitativi diversi rispetto a quello precedentemente indicato per un lotto, di seguito si riporta una tabella dove sono messi in relazione il peso del lotto iniziale di materiale e quello del campione su cui compiere l'analisi merceologica.

LOTTO	CAMPIONE
> 1.5 t	200 kg (da prelevare da 2 t del carico)
1.5-1 t	150 kg almeno (da prelevare seguendo il metodo della quartatura)
< 1 t	150 kg almeno (da prelevare seguendo il metodo della quartatura ma eseguendone una sola)

#### Procedure di campionamento

Per il campionamento della frazione umida in impianto si possono utilizzare 3 modalità differenti:

1. metodo della Quartatura;
2. metodo della Diagonale;
3. metodo Stocastico.

La scelta del metodo da usare è vincolata dalle caratteristiche del materiale da campionare (tipologia, età, ...).

#### 1. Metodo della Quartatura

Impiegando una pala meccanica si distribuisce in modo uniforme il materiale da esaminare (1.5 – 2 t) in una 'torta' con un'altezza di circa 30 cm. Questa va divisa in 4 parti di uguale dimensione e con contenuto omogeneo: il materiale di due quarti opposti deve essere scartato, mentre quello dei due quarti rimanenti va mescolato e ridistribuito in una nuova 'torta' di altezza uguale alla precedente. Si ripetono le operazioni eseguite nella prima quartatura e si sceglie uno dei due quarti rimasti come campione dell'analisi merceologica (fig. 1). Il peso del campione che si ottiene al termine delle due quartature è pari a circa 160-250 kg.

#### 2. Metodo della Diagonale

Impiegando una pala meccanica si deve distribuire il materiale da esaminare (1.5 – 2 t) in modo omogeneo e formare un quadrato con lato di circa 4 m. Di seguito si delimita una fascia lungo la diagonale, larga circa 30 cm e si preleva questa parte come campione dell'analisi merceologica (fig. 2). Il peso del campione che si ottiene è pari a circa 160-250 kg. Una caratteristica positiva del metodo è la riduzione degli interventi di movimentazione del materiale che permette di conservare meglio la struttura della matrice organica.

#### 3. Metodo Stocastico

I sacchetti vanno prelevati casualmente dal cumulo di materiale conferito e progressivamente pesati, fino a raggiungere la quantità prevista per l'analisi (peso del campione: 200 kg). Quando i quantitativi conferiti superano le 2 t il prelievo del campione deve avvenire secondo uno dei metodi sopra riportati.

Per migliorare l'uniformità del campione si può dividere il cumulo in 4 parti, con analoghe caratteristiche quali-quantitative e prelevare da ogni settore lo stesso numero di sacchetti.

Fig. 1 - Metodo della Quartatura





Fig. 2 - Metodo della Diagonale



### 6.2 Analisi merceologica

Per l'esecuzione dell'analisi merceologica si pesa il rifiuto riempiendo i bidoni da 60- 80 litri con i sacchetti prelevati dal lotto e con l'eventuale materiale sfuso raccolto con l'aiuto di un badile pesando poi il tutto. Si annoterà quindi il peso del materiale sottraendo la tara. L'operazione verrà ripetuta fino al raggiungimento del peso minimo necessario per l'analisi. Quindi si effettua la cernita manuale delle diverse frazioni utilizzando le pinze per la separazione del materiale.

Il materiale ottenuto viene suddiviso principalmente in 2 classi omogenee, scegliendo come criterio di omogeneità quello derivante dalla tipologia di trattamento previsto e cioè:

- a) MATERIALE COMPOSTABILE (MC)
- b) MATERIALE NON COMPOSTABILE (MNC).

La prima classe (a) comprende:

- 1) carta e cartone,
- 2) organico (residui verdi e scarti alimentari),
- 3) sacchetti biodegradabili.

Alla seconda classe (b) appartengono invece:

- 1) plastiche (in film, rigide, sacchetti, altra plastica),
- 2) vetro,
- 3) metalli (ferrosi e non ferrosi),
- 4) materiali inerti,
- 5) altre tipologie.

Per poter operare con più facilità è consigliabile utilizzare dei secchielli nei quali mettere le diverse classi di materiali.

A conclusione della cernita manuale si pesano i materiali appartenenti alle diverse categorie merceologiche, riportandone i pesi in una tabella al netto delle tare.

Al termine della fase di selezione si pesano le singole frazioni merceologiche e si registrano i pesi (sino alla cifra decimale) con cui si calcola la composizione merceologica percentuale del campione.

La somma delle singole frazioni può non coincidere con il peso iniziale del campione in quanto durante il lavoro di selezione si possono verificare delle perdite di materiale per effetto di evaporazione oppure per la perdita di piccole quantità.

### 7. Analisi chimiche della FORSU

Una volta effettuata la pesatura del materiale organico è necessario separare un subcampione, dal peso pari a 1-2 kg, da sottoporre ad analisi chimica.

Per la formazione del subcampione si procede prelevando in modo randomizzato 10 campioni, dal peso di circa 1 kg l'uno, dalla massa di FORSU precedentemente separata. Si procede quindi alla mescola dei 10 campioni e si preleva infine, dalla massa così ottenuta, il campione per l'analisi.

Per l'efficacia dell'analisi è consigliabile portare quanto prima al Laboratorio i campioni, conservandoli a 4°C.

#### 8. Espressione dei risultati e valutazione della qualità merceologica

Il risultato finale può essere espresso come rapporto % tra il peso del materiale non compostabile ed il peso del materiale totale, ottenuto secondo la seguente formula:

$$MNC = \frac{PNC}{PT} \times 100$$

dove:

MNC = Materiale non compostabile espresso in % sul tal quale (s.t.q.)

PNC = Peso in kg della frazione non compostabile

PT = Peso totale in kg della FORSU analizzata

oppure come % di materiale compostabile sul totale:

$$MC = \frac{PC}{PT} \times 100$$

dove:

MC = Materiale compostabile espresso in % sul tal quale (s.t.q.)

PC = Peso in kg della frazione compostabile.

I due valori così ottenuti (MNC e MC) sono complementari a 100.

Per la classificazione della FORSU si prende a riferimento il documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico del Consorzio Italiano Compostatori (luglio 2008). Tale documento è stato sottoposto a discussione nel Tavolo tecnico Regione Abruzzo da cui si è concluso che per il rifiuto organico classificato con CER 20 01 08, sono individuate n. 3 fasce di qualità (Classi merceologiche), in funzione delle percentuali di frazioni/materiali non comportabili (MNC) presenti all'interno del rifiuto conferito quali:

- **Classe A** – con una percentuale di materiali non compostabili < 5%;
- **Classe B** – con una percentuale di materiali non compostabili > 5% e <10%;
- **Classe C** – con una percentuale di materiali non compostabili >10% e <15%.

ALLEGATO come parte integrante del  
 deliberazione n. **604** del **26.01.2009**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. *Fausto Fanti*)  
*Fanti*

COPIA

MODULO 2

## REGOLAMENTO DI ACCESSO

### PREMESSA

Nell'impianto di ....., ubicato in località ....., autorizzato con AIA n. .... del ....., possono essere conferiti i seguenti tipi di rifiuti:

- Rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilati;
- Rifiuti compostabili.

L'elenco completo dei codici CER autorizzati è riportato nel provvedimento di autorizzazione. Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno dei rifiuti solidi urbani non è ammessa in alcun modo la presenza di rifiuti pericolosi quali:

- Materiale esplosivo o presunto tale;
- Rifiuti ingombranti;
- Parti anatomiche;
- Carcasse di animali, rifiuti in stato di decomposizione, .. etc;
- Altri rifiuti non conformi e apparentemente pericolosi (fusti contenenti prodotti chimici o petroliferi, prodotti e scarti di verniciatura, bombole del gas di ogni tipo e dimensione, materiali infiammabili, pile, batterie).

### 1. ORARI DI APERTURA

L'apertura dell'impianto è garantita dal ..... al ....., con esclusione dei giorni ....., salvo diversi accordi tra le parti. Nel caso di due giorni festivi consecutivi sarà garantita l'apertura in uno dei due.

L'orario di conferimento, salvo diversi successivi accordi in caso di necessità straordinarie, sarà dalle ore ..... alle ore ....., mentre l'ufficio pesa sarà aperto fino alle ore ....., orario di chiusura dell'impianto.

I conferitori si impegnano a rispettare le fasce orarie comunicate. Eventuali richieste di scarico fuori orario, saranno presentate al gestore dell'impianto con un preavviso di almeno ... giorni, salvo casi particolari.

### 2. ISTRUZIONI

- a) L'automezzo prima dello scarico deve espletare tutte le attività di pesatura nei modi prestabiliti e indicati dall'addetto alla pesa;
- b) Tutti i mezzi sono tenuti al rispetto dei limiti di velocità (... Km/h) e della segnaletica;
- c) L'automezzo deve sostare sulla pesa a ponte solo ed esclusivamente per il tempo necessario a compiere le operazioni di pesatura;
- d) La pesata deve essere eseguita senza personale a bordo dell'automezzo;
- e) Dopo la pesatura l'automezzo deve recarsi nella zona di scarico in prossimità del "portone" segnalato dal semaforo verde;
- f) Nella zona di scarico è consentito l'accesso al solo autista dell'automezzo, tutto il restante personale dovrà rimanere nell'area di accesso all'impianto prima della pesa a ponte;
- g) L'apertura del "portone di scarico" avviene in modo automatico;
- h) E' vietato all'autista e al raccogliitore operare sul quadro locale dei "portoni di scarico";
- i) Ogni anomalia deve essere comunicata prontamente all'addetto pesa il quale attiverà le dovute procedure di intervento informando il personale addetto alla conduzione dell'impianto;
- j) Lo scarico deve avvenire in condizioni di sicurezza e l'autista del mezzo deve rispettare la segnaletica riportata in prossimità di ogni "portone di scarico";
- k) Durante lo scarico sarà effettuata la verifica della tipologia dei rifiuti conferiti, secondo quanto previsto al paragrafo 4. Per ogni difformità sarà attivata la procedura indicata nel paragrafo 6;
- l) Ultimate le operazioni di scarico, l'autista del mezzo deve eseguire la pulizia della zona dove è stato effettuato lo scarico, rimuovendo il materiale residuo depositato a terra;
- m) Non è consentito effettuare operazioni di cernita;







- n) Ultimate le attività di scarico e di pulizia, l'automezzo deve essere condotto sulla pesa a ponte per effettuare la pesata in uscita. Anche questa operazione deve essere eseguita senza personale a bordo macchina;
- o) Prima di lasciare l'impianto l'autista deve ritirare copia della documentazione amministrativa debitamente controfirmata dall'addetto all'accettazione;
- p) In caso di fermi prolungati gli automezzi devono sostare a "motore spento";

### 3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

E' stata effettuata la valutazione dei rischi a cui sono esposti tutti i soggetti operanti a vario titolo nell'ambito della gestione ordinaria dell'impianto. Da tale valutazione scaturiscono per i conferitori le seguenti disposizioni a cui bisogna obbligatoriamente attenersi:

- rispettare la segnaletica e gli itinerari indicati;
- non fumare;
- non allontanarsi dal veicolo in dotazione durante le operazioni di scarico;
- non entrare in zone e aree dell'impianto diverse dell'area di scarico e di sosta;
- sostare all'interno dell'area dell'impianto esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni;
- non ostruire le uscite di sicurezza e gli idranti della rete antincendio;
- non utilizzare veicoli o mezzi d'opera in dotazione ad altro personale;
- non transitare con mezzi sporchi e maleodoranti;
- non transitare con mezzi in precario stato di manutenzione e decoro;
- indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale ed indumenti di lavoro;
- mantenere un comportamento serio e rispettoso.

Le manovre necessarie alle attività di scarico devono essere effettuate prestando particolare attenzione, soprattutto nella fase di retromarcia. In particolare, il tratto finale della retromarcia fino al portone di scarico deve essere effettuato a bassissima velocità, fino a toccare il "battiruota" appositamente predisposto, avendo cura di non scavalcarlo. Durante le operazioni di scarico possono essere presenti i seguenti fattori di rischio:

- presenza di polveri;
- presenza di materiali contundenti e/o taglienti sul piano di calpestio;
- piano di calpestio scivoloso a causa di sostanze grasse o in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- traffico veicolare.

**È obbligatorio l'utilizzo di scarpe antinfortunistica e guanti di protezione.**

Il Piano di Emergenza è disponibile per la consultazione presso ....., dove è stata affissa anche una planimetria che riporta:

- L'ubicazione delle attrezzature antincendio e delle cassette di Primo Soccorso;
- L'indicazione del punto di raccolta dove gli operatori hanno l'obbligo di recarsi in caso di emergenza;

### 4. CONTROLLI

Il personale addetto alla pesa controllerà sistematicamente e/o a campione la documentazione autorizzativa dei mezzi tra cui le assicurazioni per danni verso terzi.

L'addetto pesa controllerà, inoltre, lo stato dei mezzi in ingresso, in particolare fuoriuscite di percolato e/o perdite di rifiuti solidi, in modo da garantire le condizioni igienico - ambientali e di sicurezza all'interno dell'area dell'impianto.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare, eseguendo opportune analisi chimiche, fisiche o merceologiche, la rispondenza di ciascun conferimento con quello dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso allo scarico. La non conformità del materiale dichiarato con quello ammissibile ed autorizzato viene stabilita a totale discrezione del personale dell'impianto e sulla base dei criteri riportati al **Modulo 1**; in tal caso il conferitore è obbligato a rimuovere e riportarsi indietro il rifiuto non conforme a proprie spese; contestualmente si procederà ad effettuare lo storno della pesata del carico in ingresso dai registri di legge.

Nei casi in cui non sia possibile, per problemi tecnici, provvedere all'immediato ricarico del rifiuto non conforme al mezzo utilizzato per il trasporto, tale materiale sarà isolato in luogo idoneo. In ogni caso il rifiuto dovrà essere allontanato a cura del produttore entro le successive ..... ore; in caso contrario il Gestore/Società ..... provvederà direttamente allo smaltimento del rifiuto presso impianto adeguato



rivalendosi sul produttore dei costi sostenuti. In caso di ripetitive difformità dei carichi in ingresso, il gestore/Società ..... si riserva di sospendere l'efficacia del Contratto di Smaltimento e informare gli enti di controllo preposti.

## 5. TIPOLOGIE DI RIFIUTI NON AMMESSI

### a ) Rifiuti ingombranti

Si considerano tali, i rifiuti di natura ingombrante. In particolare, dovrà essere in ogni caso garantita l'assenza di:

- beni durevoli (per es. carcasse di frigoriferi / lavatrici, ecc.);
- carcasse e lamierati in genere;
- pneumatici di ogni tipo e dimensione con o senza relativi cerchi;
- materassi e mobilio vario;
- corde e funi di qualsiasi genere;
- teli in plastica di grandi dimensioni;
- componenti di veicoli quali telai, paraurti, sedili, .. etc.

### b) Materiali anomali

Dovrà in ogni caso essere garantita l'assenza di:

- carcasse di animali;
- scarti delle lavorazioni delle carni.

### c) Materiali pericolosi

Dovrà essere garantita l'assenza di:

- prodotti chimici;
- contenitori (es. fusti e/o taniche di prodotti petroliferi);
- prodotti e scarti di vernici;
- bombole del gas di ogni tipo e dimensione;
- rifiuti sanitari pericolosi (per es. quelli provenienti da Case di Cura, Cliniche, Ospedali, .. etc.);
- materiali infiammabili;
- batterie e pile;
- rifiuti speciali provenienti da officine (es. filtri, oli, .. etc.);

## 6. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E DANNI

L'accertamento della situazione di non conformità può essere effettuato nelle seguenti modalità sia dall'addetto pesa che dal personale operativo addetto alla conduzione dell'impianto.

- Verificata l'eventuale fuoriuscita dai mezzi in sosta, di liquidi di percolazione o dello stato di pulizia dei mezzi stessi si procede all'immediata compilazione della scheda di identificazione del mezzo.
- Se durante le operazioni di scarico il personale addetto verifica la presenza nella massa di rifiuti scaricata di ingombranti o materiali anomali, compilerà un verbale di segnalazione e allenterà l'addetto alla pesa per la compilazione del verbale di identificazione del mezzo. Provvederà poi a separare il rifiuto non conforme stocandolo nell'apposita area.
- L'accertamento della presenza di rifiuti pericolosi durante qualsiasi fase dell'accettazione e del trattamento comporta la seguente procedura operativa prevista anche nel Piano di Emergenza Interna: nel momento in cui l'operatore ne farà rinvenimento dovrà allontanarsi dalla postazione di comando, darne immediata comunicazione al Capo Turno e/o al Capo Impianto. Per l'allontanamento dei materiali non conformi, si procede secondo quanto indicato al paragrafo 4.

Nel caso dovessero verificarsi danni a persone o cose, causati dalle manovre dei mezzi conferitori, verrà risarcita, tramite assicurazione del mezzo, direttamente la parte lesa, senza ricorso ad alcuna intermediazione.

## 7. SITUAZIONE DI PERICOLO ED ALLARME

In caso di allarme attenersi scrupolosamente alle seguenti procedure:

- portare l'automezzo fuori dalle aree interne dell'impianto e parcheggiarlo in zone che consentano di lasciare libere le vie di comunicazione;
- segnalare la propria presenza all'addetto pesa;

- non intraprendere iniziative personali, ma attenersi alle indicazioni impartite dal personale dell'impianto.

Si elencano le possibili casistiche:

- Incendio;
- Ribaltamento mezzo conferitore o mezzo d'opera;
- Crolli/smottamenti;
- Infortuni o malori;
- Minaccia di collocamento di ordigno esplosivo;
- Scarico o riconoscimento di ordigno esplosivo o altro materiale sospetto.

#### 8. REGOLAMENTO


Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori, ha l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento. L'Ente/Ditta si impegna, sotto la sua responsabilità, a divulgare quanto sopra a tutti i propri collaboratori, comprese eventuali ditte subappaltatrici, per far sì che vengano rispettate le disposizioni della scrivente, sollevandola da qualsiasi responsabilità per il personale momentaneamente presente presso l'impianto. Il presente regolamento è composto di n. .. articoli; è approvato da ..... e potrà essere modificato a discrezione dello stesso, previa notifica ai soggetti interessati.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
Direzione Protezione Civile Ambiente  
Servizio Gestione Rischi


La presente copia, composta di ..... 6 .....  
facciate e conforme all'originale, risulterà presente presso  
questo Servizio

Pescara li ..... 23 OTT 2009

IL FUNZIONARIO



ALLEGATO come parte integrante alla dell' .....  
 berazione n. 604 del 26.11.2009  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dot. ... ..)



MODULO 3

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**  
 D.Lgs 30.06.2003, n. 196

**INFORMATIVA AL CLIENTE**

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", noto comunemente come "Codice della Privacy" (di seguito CdP), disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale qualunque trattamento concernente la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Ai sensi dell'art. 13 del CdP, si riporta di seguito l'informativa sul predetto trattamento dei dati da parte del gestore dell'impianto.

**Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è la Società ..... , in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in ..... . Il titolare del trattamento, tenuto a fornire un'esauriente informativa in relazione alla raccolta ed all'utilizzo dei dati personali trattati, fa innanzitutto presente che i dati sono conosciuti e raccolti presso i clienti interessati in occasione dell'espletamento delle trattative (scambio di domanda ed offerta) e delle fasi di gara, nonché della stipula del contratto.

Il Codice della Privacy garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. In adempimento di quanto sopra esposto ed ai sensi degli artt. 7 e 13 del Codice della Privacy, si informa di quanto segue:

**Responsabile del Trattamento**

Il responsabile del trattamento dei dati personali, designato ai sensi per gli effetti dell'art. 29 del CdP, è il Sig. ...., domiciliato per la carica presso .....

**Finalità del Trattamento**

Il trattamento dei dati personali dei clienti è effettuato da ..... , per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'espletamento delle trattative e delle fasi di gara, nonché dalla stipula e dalla esecuzione del contratto.

I dati trattati riguardano notizie anagrafiche e quelle connesse al rapporto commerciale o di servizio instaurato (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, denominazione, sede e domiciliazione societaria, codice fiscale e partita IVA, indicazione di referenti e responsabili, riferimenti e dati bancari per i pagamenti, sedi secondarie per consegne, .. etc.).

I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità:

- > finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti instaurati con i clienti (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto, .. etc.)
- > finalità derivante da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo;
- > finalità di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di informazioni commerciale.

**Modalità di trattamento dei dati**

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate e sono trattati anche con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati in termini non incompatibili con tali scopi. A tal fine, è cura di ..... far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò appositamente incaricato, nonché utilizzare dati esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Si precisa, inoltre, che i dati sono



conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  
Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti cartacei ed informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

**Natura del conferimento dei dati ed eventuali conseguenze del rifiuto di rispondere**

Il conferimento dei dati personali da parte del cliente è di per sé facoltativo ma il relativo rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare o proseguire l'espletamento delle trattative e delle fasi della gara, nonché per la stipula e l'esecuzione del contratto.

**Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati oggetto di trattamento non saranno soggetti ad alcuna diffusione o comunicazione indiscriminata ed indeterminata. Saranno invece comunicati all'interno della nostra società ed, in particolare, agli addetti alle direzioni ed agli uffici amministrativi, commerciali, contabili e segreterie.

Inoltre, i dati saranno comunicati all'esterno ai consulenti aziendali convenzionati nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti ausiliari a loro affidato, in relazione al rapporto instaurato, previa sottoscrizione per accettazione di apposita lettera di incarico che imponga nella loro gestione dei dati, il dovere di riservatezza e sicurezza nei trattamenti dei dati loro conferiti ed adeguamento alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 196/03.

**Conservazione dei dati.**

Tutti i dati raccolti e trattati in forza del rapporto commerciale instaurato, verranno conservati dalla Società ..... , anche dopo l'eventuale cessazione del rapporto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso ed in osservanza degli obblighi di conservazione prescritta dalla legge.

**Esercizio del diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.**

L'art. 7 del CdP conferisce all'interessato specifici diritti di accesso ai dati trattati dalla Società ..... che sono integralmente riportati in allegato per opportuna conoscenza ed informazione. Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente al Responsabile del Trattamento come sopra individuato.

Li .....

**Per accettazione, consegna e ricevuta di copia.**

Timbro e firma

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
Direzione Protezione Civile - Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia composta di n. .... 2 .....  
facciate è conforme all'originale esistente presso  
questo Servizio

Pescara li ..... 23 OTT 2009

FUNZIONARI  
*[Signature]*

**Art. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale.

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 604 del 26 OTT. 2009

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. *Fantini*)

*Fantini*

COPIA

MODULO 4

## DOCUMENTI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO

### 1. DISPOSIZIONI PER I CONFERIMENTI

Si riportano alcune disposizioni a cui attenersi per il conferimento dei rifiuti.

#### 1.1 INIZIO DEI CONFERIMENTI

Prima dell'inizio dei conferimenti, il produttore e/o conferitore dei rifiuti dovrà fornire al gestore dell'impianto almeno i seguenti documenti:

- o contratto o atto di affidamento dei lavori tra il produttore dei rifiuti ed il trasportatore;
- o copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del conferitore;
- o analisi merceologica del rifiuto effettuata da laboratorio certificato, non anteriore a tre mesi dalla data di scarico (per la FORSU);
- o analisi chimico-fisica relativa alle determinazioni analitiche riportate nella tabella della DGR n. 1528/2006, non anteriore a tre mesi dalla data di scarico;
- o elenco delle targhe dei mezzi utilizzati per il conferimento e degli autisti;
- o copie dei libretti di circolazione dei mezzi;
- o copia del Decreto attestante l'iscrizione dell'Azienda all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e copia delle comunicazioni di iscrizione dei mezzi allo stesso Albo<sup>1</sup>;

Si considerano efficaci le integrazioni di nuovi mezzi, in via provvisoria, con comunicazione completa di ricevuta inviata all'apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio di competenza.

Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi diversi da quelli specificati nei Contratti di conferimento. Eventuali sostituzioni di automezzi per il trasporto di rifiuti devono essere tempestivamente comunicati per iscritto al gestore dell'impianto da parte dei produttori e/o delle ditte autorizzate.

#### 1.2 AD OGNI CONFERIMENTO

Ad ogni conferimento, gli autisti dei mezzi devono recare:

- o Formulario di identificazione del rifiuto (ai sensi del D.Lgs 152/06, art. 193), debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal produttore e dal trasportatore per le parti di competenza;
- o Analisi merceologiche del rifiuto (per la FORSU);
- o Analisi chimico-fisiche del rifiuto;
- o Dichiarazione, a firma del produttore, che attesti la classificazione del rifiuto ed il codice CER (Modulo 1);
- o Dichiarazione, a firma del produttore, che attesti che il rifiuto conferito è stato raccolto con uno dei sistemi di raccolta previsti all'art. 183, lett. f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modello dell'allegato B);

Tutti i conferitori dovranno obbligatoriamente produrre all'accettazione in impianto i documenti di cui sopra



<sup>1</sup> Non ricorre nel caso di conferimenti effettuati da Amministrazioni Comunali che utilizzano mezzi di loro proprietà.

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **604** del **26 OTT. 2009**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. **A. Fanti**)  
*Calouane*

COPIA

## MODULO 5

## SCHEMA TARIFFARIO DI CONFERIMENTO

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Percentuale di impurezza	Tariffa* (€/t)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	≤%	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	> 5% e ≤0%	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	>10% e ≤5%	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		

\*Le tariffe sono di competenza dei soggetti titolari e/o gestori degli impianti. La Regione Abruzzo si riserva l'esame delle stesse nell'ambito delle competenze di legge affidategli.

Il contraente dichiara di voler conferire nel periodo di validità del Contratto, una quantità stimata di:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Q.tà stimate (t/mese)
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	

Timbro e firma

\_\_\_\_\_



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 604 del 26.11.2009  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dot. Luigi Fanù)  
*Fanù*

MODULO 6

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI  
BIODEGRADABILI**

-----  
TRA

SOCIETA' ..... con sede in ..... , C.F. .... partita I.V.A.  
..... nella persona di ..... , Presidente e Rappresentante Legale, agli effetti del  
presente atto domiciliato presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto (di seguito per  
brevità .....)

E

SOCIETA' \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, C.F./partita IVA  
\_\_\_\_\_, agli effetti del presente atto rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità  
CONFERITORE).

**PREMESSO CHE:**

- il CONFERITORE intende portare a trattamento ad ..... rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi a matrice biodegradabile da avviare alle operazioni di trattamento e recupero presso l'Impianto di compostaggio di .....
- l'impianto di compostaggio di ..... , è autorizzato a norma di legge con determinazione ..... n° ..... del .....
- il presente contratto e le tariffe sono state deliberate dal CdA di ..... nella seduta del ..... n. ....
- per disciplinare alcune specifiche modalità tecniche operative sono stati predisposti degli allegati parte integrante del contratto:
  - Modulo 1 "Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso";
  - Modulo 2 "Regolamento di accesso";
  - Modulo 3 "Informativa in materia di Privacy";
  - Modulo 4 "Documenti richiesti per il conferimento";
  - Modulo 5 "Tariffario di conferimento".
- con il presente Contratto il CONFERITORE e ..... , intendono regolare i reciproci obblighi e diritti relativi al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

*Premesse*

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Contratto.

**Art. 2**

*Oggetto del contratto*

Il presente Contratto disciplina il servizio di trattamento e recupero attraverso il processo di compostaggio dei rifiuti di matrice organica per le quantità indicate nell'allegato E


**Art. 3**

*Durata del contratto*

Il Contratto ha la durata di mesi 6 (sei) che decorreranno dalla data di stipula del presente atto.







#### Art. 4

##### *Modalità di conferimento all'impianto*

I rifiuti biodegradabili da trattare verranno conferiti presso l'Impianto dai mezzi autorizzati con le modalità di conferimento stabiliti (Modulo di riferimento). Le parti stabiliscono che i mezzi adibiti al trasporto, al momento del conferimento dei rifiuti all'Impianto, dovranno essere accompagnati da adeguata documentazione di trasporto attestante la tipologia, natura del rifiuto, provenienza, produttore, estremi del trasportatore conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Al fine della determinazione del quantitativo conferito le parti stabiliscono che, si provvederà ad effettuare la rilevazione della quantità dei rifiuti in entrata presso la pesa in dotazione all'Impianto.

All'atto dello scarico verrà determinato, inoltre, il grado di impurezza (frazione estranea) del rifiuto secondo le modalità di cui (Modulo di riferimento) e successiva annotazione presso la documentazione di trasporto della fascia tariffaria attribuita.

Il CONFERITORE dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, che l'autista del mezzo conferente incaricato dal CONFERITORE è stato formato ed informato sulle procedure di determinazione della frazione estranea ed in grado di poter valutare la qualità del rifiuto conferito all'Impianto assumendosi il CONFERITORE ogni responsabilità.

Il documento di attestazione del grado di impurezza (frazione estranea) farà fede per l'attribuzione della fascia tariffaria di cui all'allegato E del presente atto.

A consuntivo di ogni pesata verrà annotato sul documento di trasporto il peso rilevato e la fascia tariffaria attribuita. Una copia della documentazione verrà consegnata all'addetto ai mezzi di trasporto del CONFERITORE e una copia rimarrà in possesso all'addetto di .....

Tale documento di registrazione del quantitativo conferito e del grado di impurezza farà fede per la fatturazione del corrispettivo per il servizio di trattamento. Qualora ..... rilevasse una irregolarità di tipo amministrativo e/o documentale, il mezzo non verrà ammesso allo scarico all'Impianto.

Nel caso invece, venga riscontrato che all'atto dello scarico, i rifiuti non siano corrispondenti a quanto stabilito dal presente Contratto e/o non compostabili, ..... si riserva di rifiutare il carico facendo ricaricare il rifiuto depositato sullo stesso mezzo del CONFERITORE addebitando i costi diretti ed indiretti sostenuti per il ripristino delle condizioni originali all'Impianto.

#### Art. 5

##### *Corrispettivo del servizio di trattamento*

Le parti stabiliscono che i corrispettivi per il servizio di cui all'art. 2 sono contenuti nel tariffario di (Modulo di riferimento). Il tariffario è stato approvato con delibera del CdA di ..... n° ..... del .....

La fatturazione avverrà ogni mese in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio; il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro .... gg data fattura.

Il CONFERITORE, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti esclusivamente con bonifico bancario sul c.c. presso la BANCA ..... /IBAN ..... . Trascorso tale termine verranno addebitati interessi di mora, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 punti percentuali.

#### ART. 6

##### *Obblighi e responsabilità*

La Società ..... , si impegna ad eseguire a favore del CONFERITORE le prestazioni dovute in forza del presente Contratto. La Società ..... riserva il diritto di controllare che i rifiuti conferiti siano conformi a quanto previsto dal presente Contratto di servizio ed alle disposizioni di legge vigenti.

Il CONFERITORE potrà conferire unicamente rifiuti biodegradabili ricompresi nell'elenco di cui (Modulo di riferimento).

In caso di interruzione del servizio per causa di forza maggiore e/o comunque indipendenti dalla volontà di ..... il CONFERITORE non potrà addebitare a ..... alcuna responsabilità per il mancato espletamento del servizio. La Società ..... si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di respingere il carico e nei casi più gravi a sospendere e/o revocare il permesso di conferimento.

In tal caso il CONFERITORE con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sin d'ora di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento danni a qualsiasi titolo nei confronti di .....



#### Art. 7

##### *Obblighi e responsabilità del conferitore*

Con la sottoscrizione del Contratto il CONFERITORE si obbliga a corrispondere ad ..... il prezzo del servizio con le modalità di cui all'art. 4 ed alle tariffe di cui al (Modulo di riferimento).

Il CONFERITORE si obbliga altresì a:

- rispettare tassativamente le condizioni riportate nel presente contratto e nei suoi allegati;
- a scaricare presso l'impianto esclusivamente i rifiuti di cui al (Modulo di riferimento) del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente, manlevando di conseguenza ..... da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso si verificano, e siano rilevati danni alle infrastrutture, alle attrezzature ed alle persone, saranno imputati ai responsabili.

#### Art. 8

##### *Fidejussione*

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti dal presente contratto dovrà essere rilasciata a ..... idonea fidejussione bancaria o assicurativa pari a ... riferita all'intero importo dovuto in funzione del quantitativo semestrale presunto indicato in sede contrattuale, comprensivo di tasse ed oneri aggiuntivi.

La fidejussione dovrà garantire l'eventuale mancato pagamento da parte del CONFERITORE delle somme dovute per conferimenti effettuati e non pagati, nonché per gli ulteriori eventuali danni che dovesse subire la Società ..... a fronte di conferimenti irregolari ovvero nel caso in cui la Società ..... risolva o receda dal presente contratto per fatto addebitabile al contraente.

La fidejussione dovrà essere rilasciata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti, dovrà essere escutibile a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione. Tale fidejussione avrà validità fino al 60° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

#### Art. 9

##### *Assicurazione e cautele*

La Società ..... dichiara di essere assicurata per la propria responsabilità civile derivante da eventuali danni arrecati a persone o cose a causa dell'esecuzione del presente Contratto. Il personale addetto all'Impianto, sarà fornito di cartellino di riconoscimento munito di fotografia e dati anagrafici dell'addetto, che lo stesso è tenuto a presentare su richiesta; la Società ..... è responsabile del corretto trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti.

#### Art. 10

##### *Risoluzione*

Le parti convengono che ..... potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con un preavviso di ..... giorni.

L'autorizzazione al conferimento potrà essere revocata in qualsiasi momento, per accertati motivi di inadempimento, da parte del CONFERITORE, alle norme vigenti in materia e, comunque, ad insindacabile giudizio di ..... e per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini previsti. In tal caso il CONFERITORE non avrà diritto a richiedere alcun corrispettivo a titolo risarcitorio.

#### Art. 11

##### *Cessione del credito*

E' facoltà di ..... cedere i crediti scaturenti dal presente Contratto a soggetti terzi dalla stessa individuati informandone preventivamente il CONFERITORE.

In tal caso il CONFERITORE prenderà atto della volontà di ..... e provvederà alla cessione del debito vantato nei confronti di .....

#### Art. 12

##### *Controversie*



Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, il Foro esclusivamente competente è quello di .....  
Per quanto non indicato nel presente Contratto valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

**IL CONFERITORE**

**LA SOCIETA'**

Il contraente dichiara di avere preso piena e completa conoscenza e di tutte le e di tutte le clausole delle presenti condizioni generali del servizio e di approvare specificatamente quelle agli artt. 4,6,7,10,12 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 C.C.


**IL CONFERITORE**

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
Direzione Protezione Civile - Ambiente  
Servizio Gestione rifiuti

La presente copia composta di .....  
facciate e confermate all'originale esistente presso  
questo Servizio

Pescara li **23 OTT. 2009**

IL FUNZIONARIO



## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 02.11.2009, n. 611:

**L.R. 19.12.2007, n. 45. “Linee di indirizzo per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”. Approvazione.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i., pubblicata nel *B.U.R.A.* n. 10 Straordinario del 21.12.2007, si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., delineando scelte tecnologiche e priorità d’intervento, coerentemente con le direttive europee di settore e prevedendo le seguenti priorità di intervento:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione integrata dei rifiuti;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

Considerato che sono in corso di attuazione, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., le attività finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, attraverso:

- iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti urbani, attraverso accordi di programma, protocolli d’intesa con i vari soggetti coinvolti nel settore del commercio e della GDO e provvedimenti di ecofiscalità (es. tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica,

incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, ..etc.);

- iniziative di comunicazione ed educazione ambientale per la diffusione dei buoni comportamenti ambientali dei cittadini e delle imprese;
- la realizzazione ed il completamento di una rete di impianti di smaltimento, trattamento/recupero dei rifiuti (bioessiccazione-CDR/FOS, compostaggio e biogas);
- la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento, rendendo residuale e sicuro lo smaltimento finale;
- la promozione e diffusione delle attività di riciclo attraverso le raccolte differenziate, organizzate prioritariamente secondo sistemi integrati “*porta a porta*” e/o di “*prossimità*”;
- la realizzazione di una “*rete regionale*” di Piattaforme Ecologiche (PE), Stazioni Ecologiche (SE) e Centri di Raccolta (CR), finalizzata all’effettivo recupero-riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (sistema CONAI), con la creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “*VI° Programma d’Azione per l’Ambiente*” e dal “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*” (PRGR);
- la realizzazione di una filiera del compostaggio delle frazioni organiche (umido e verde), attraverso la produzione di “*Compost di qualità*” e la realizzazione di un Marchio di Qualità “*Compost Abruzzo*”, in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
- la messa in sicurezza (MISE), bonifica e ripristino ambientale dei siti potenzialmente contaminati ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la soluzione delle diverse procedure d’infrazione europee in materia di attuazio-

ne di direttive UE tra cui, in particolare: 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE.

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che prevede all’art. 196 “*Competenze delle Regioni*”, comma 1:

- lett. a) “*la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d’Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199*”;
- lett. c) “*l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza*”;

Visto il D.Lgs 8.11.2006, n. 284 “*Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione dei rifiuti*” e s.m.i., che ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede in particolare:

- all’**art. 22** “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti*”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all’**art. 23** “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’**art. 24** “*Promozione del riuso, riciclaggio e recupero*”, che prevede, al comma 4,

programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

- all’**art. 26** “*Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani*” che prevede, al comma 3 che l’incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell’ambito di flussi di cui all’art. 13, comma 2, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo minimo, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede il competente servizio regionale, che si avvale dell’ORR e dell’ARTA.

Considerato che la necessaria “*modernizzazione del settore*”, anche in riferimento all’evoluzione del panorama legislativo che interessa le “*public utilities*” in continuo mutamento, passa attraverso i principali obiettivi fissati dalla L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare attraverso il rafforzamento di alcuni obiettivi prioritari da perseguire, come:

- la necessità di affrontare in “*modo integrato*” tutte le fasi del ciclo dei rifiuti (*raccolta, trattamento, recupero di materia e di energia, smaltimento*), in particolare in rapporto al recupero energetico dei rifiuti non altrimenti riciclabili, con soluzioni tecnologiche innovative;
- l’esigenza di promuovere l’autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una “*rete integrata*” e funzionale di impianti, stabilendo le tipologie, i criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, anche

attraverso una attenta riflessione del ruolo e del rapporto tra le attività di recupero di titolarità dei soggetti pubblici e privati nel ciclo di gestione dei rifiuti;

- la realizzazione e/o il completamento di filiere tecnologiche più qualificate (*sviluppo tecnologico ed impiantistico sostenibile, certificazione di qualità, ..etc*);
- l'efficacia delle norme per l'istituzione ed avvio delle Autorità d'Ambito (AdA) in corso di costituzione.

Considerato che si intende apportare alcune modifiche al quadro normativo, in coerenza con le disposizioni contenute nell'art. 26 della L.R. 45/07 e s.m.i., come delineato nell'**Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, prendendo atto:

- a. di alcune novità introdotte al quadro normativo nazionale, in particolare con l'approvazione del D.Lgs 8.11.2006, n. 284 e del D.Lgs 16.01.2008, n. 4 al fine di un loro recepimento nel quadro normativo regionale;
- b. della necessità di aggiornare/adequare le scelte programmatiche in alcuni "segmenti" del complesso ed articolato ciclo dei rifiuti, in relazione al quadro generale dei dati e delle informazioni riferiti agli obiettivi raggiunti delle raccolte differenziate ed all'evoluzione gestionale e tecnologica del settore, in particolare per quanto riguarda l'opzione del recupero energetico di frazioni (es. utilizzo finale del CDR prodotto da impianti di trattamento, utilizzo a fini energetici di oli vegetali esausti, ..etc.);
- c. di rendere più efficaci le disposizioni per l'avvio delle attività delle Autorità d'Ambito (AdA);
- d. di aggiornare il sistema sanzionatorio rafforzandolo secondo criteri di ecofiscalità (meccanismi incentivanti-disincentivanti) nei confronti dei soggetti, pubblici e/o privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

Considerato che si procederà, da parte del competente Servizio regionale ad attivare un "*Tavolo di concertazione*", con gli Enti interessati (Province, AdA istituite, Associazioni dei Comuni, Consorzi Comprensoriali Rifiuti, ..etc), come già sperimentato con l'approvazione del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per un approfondimento delle proposte ai fini della predisposizione di uno specifico DDLR;

Ritenuto di dover incaricare il Servizio Gestione Rifiuti al fine di garantire un percorso partecipativo all'elaborazione del DDLR;

Ritenuto pertanto, di approvare il documento "*Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*", predisposto dalla Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Visti

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e tra-

scritte:

1. di APPROVARE il documento “*Linee di indirizzo per l’aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*” di cui all’**Allegato**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di INCARICARE il competente Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;
3. di INVIARE la presente deliberazione, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Tera-

mo, all’A.N.C.I. Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Abruzzo, all’U.N.C.E.M. Abruzzo, all’ARTA Direzione Centrale, ai Consorzi Comprensoriali Rifiuti ed AdA costituite;

4. di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)* ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

*Segue allegato*

## ALLEGATO



ALLEGATO come parte integrante n. della deliberazione n. 611 del -2 NOV. 2009

IL SEGRETARIO DELLA  
(Dott. Walter Canina)  
*Salerno*

**Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale  
in materia di gestione dei rifiuti**

L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti"  
BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007

## INDICE

## PREMESSA

1. INTRODUZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  - 2.1 NORMATIVA EUROPEA
  - 2.2 NORMATIVA STATALE
  - 2.3 NORMATIVA REGIONALE
- 3 IL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
  - 3.1 DATI GENERALI DEL SISTEMA
- 4 MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
- 5 CONCLUSIONI

## PREMESSA

La Giunta Regionale ha definito con il "Programma di Governo - Schede Obiettivo Macroarea di Intervento n. 9", alcuni prioritari indirizzi programmatici nel settore della gestione dei rifiuti<sup>1</sup>. Il Presidente della Giunta Regionale, con nota prot.n. 193/Seg/PE del 16.07.2009, ha puntualizzato alcuni aspetti della gestione del ciclo integrato dei rifiuti su cui basare l'aggiornamento del vigente quadro normativo regionale di settore. Si riportano alcuni passaggi della nota inviata al competente Assessore alla Protezione Civile - Ambiente:

"*Omissis* .. Si ritiene che sia molto importante raggiungere alcuni obiettivi di rilievo delineati dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., in particolare per le seguenti priorità:

1. eliminazione della frammentazione istituzionale del settore, oggi caratterizzata dalla presenza di ben n. 14 Consorzi Comprensoriali Rifiuti, attraverso una prima rilevante razionalizzazione degli stessi con la costituzione delle Autorità d'Ambito di cui agli articoli 14 e 16 della legge regionale richiamata;
2. realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti che preveda, soprattutto, la finalizzazione utile e certa dei materiali derivati dalle attività di recupero (es. CDR ed ammendante compostato) ed in cui lo smaltimento finale dei rifiuti (discarica), sia effettivamente una fase residuale.

Pertanto, in riferimento ai colloqui intercorsi relativi all'oggetto e vista la relazione del Servizio Gestione Rifiuti, di cui alla nota prot.n. DR4/8577 del 30.04.2009, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Comunicazione relativa al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e alla costituzione delle Autorità d'Ambito (AdA)", si ritiene opportuno, nelle more dell'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al "Programma di Governo - Schede Obiettivo Macroarea di Intervento n. 9", dettare le seguenti disposizioni:

<sup>1</sup> [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)







- proseguire l'attuazione dell'iter amministrativo di costituzione degli ATO, come previsti dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., al fine di realizzare il punto 1). A tal fine, ti richiedo anche una relazione sull'attuale quadro riferito ai Consorzi Comprensoriali e/o loro Società SpA operanti (composizione dei CdA, Collegi dei Revisori dei Conti, numero e composizione delle Società partecipate, indennità applicate, ..etc.);
- avviare le iniziative, di carattere legislativo e/o tecnico-amministrativo, necessarie per realizzare il punto 2). .. *omissis*".

Con il presente documento si delineano alcune modifiche da introdurre alla normativa regionale, costituita dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.<sup>2</sup> aventi valore di indirizzo politico-amministrativi per la Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, al fine della predisposizione di un apposito DDLR da inviare all'esame del Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.

Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.:

"*Omissis*..

3. L'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell'ambito di flussi di cui all'art. 13, comma 2, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo minimo, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede il competente servizio regionale, che si avvale dell'ORR e dell'ARTA.
4. Alla positiva verifica dell'obiettivo di cui al comma 3, la Giunta regionale, può adottare od inviare al Consiglio uno specifico piano stralcio che contenga:
  - a) criteri per l'individuazione delle aree maggiormente vocate in relazione all'ottimizzazione dei costi gestionali e, comunque, nel rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissati dal presente piano regionale; tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
  - b) le migliori tecnologie applicabili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale;
  - c) indirizzi operativi al fine di garantire la prevalente partecipazione delle AdA alle attività di gestione;
  - d) specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi. .. *Omissis*".

## 1. INTRODUZIONE

E' necessario che si affronti la gestione dei rifiuti in un'ottica industriale ed europea che definisca il settore da problema sociale, economico, di sicurezza e di legalità, a risorsa sotto il profilo occupazionale, sociale, economico e di trasparenza, nonché una nicchia per sperimentare ricerca ed innovazione anche al fine della riduzione a monte dei rifiuti ed alla produzione di energia.

La crescita dei consumi e l'urbanizzazione degli ultimi decenni hanno, da un lato aumentato la "produzione" dei rifiuti e dall'altro ridotto le zone disabitate in cui trattare o depositare i rifiuti. Una situazione d'emergenza in cui si alimenta anche il traffico e lo smaltimento illegale dei rifiuti.

Nel 2020 si prevede un aumento della quantità di rifiuti urbani del 25% rispetto al 2005. Una maggiore valorizzazione dei rifiuti e il dirottamento dei rifiuti dalle discariche rivestono un ruolo fondamentale nel combattere gli impatti ambientali esercitati dai crescenti volumi di rifiuti. Grazie al maggiore utilizzo del riciclaggio e dell'incenerimento con recupero di energia, si stima che le emissioni nette di gas ad effetto serra derivanti dalla gestione dei rifiuti urbani subiranno un calo considerevole entro il 2020. Limitare o evitare la crescita dei volumi di rifiuti ridurrebbe ulteriormente le emissioni di gas serra generate dal settore dei rifiuti e garantirebbe ulteriori benefici per la società e l'ambiente.


Le più efficaci forme di applicazione riguardanti la gestione dei rifiuti, ed in particolare dei rifiuti urbani, prodotti dalla società moderna, evidenziano il ruolo fondamentale del cosiddetto approccio integrato, in cui confluiscono le pratiche della riduzione dei rifiuti, del recupero di materie prime e di energia.

Inoltre c'è da sottolineare che la scelta tra i diversi schemi di gestione dei rifiuti va fatta tenendo conto che ogni processo (raccolta, selezione, rilavorazione, compostaggio, trattamento termico, .. etc.), utilizza energia e materia e quindi, la sostenibilità va verificata calcolando quanta energia e/o materia si recuperano a parità di fonti primarie utilizzate. Ciò significa che è importante favorire scelte tecniche che non solo minimizzano l'impiego di fonti energetiche non rinnovabili per sostenere i processi di riciclo, ma che producano anche energia.

La strategia adottata dall'Unione Europea (UE) e recepita in Italia con l'ex D.Lgs. 22/97 (cd. "Decreto Ronchi"), abrogato e sostituito con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ("cd. "Codice Matteoli") - Parte IV, delinea una

<sup>2</sup> BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007.

Linee di indirizzo modifiche L.R. 45/07



serie di azioni ordinate secondo una scala di priorità, all'interno di una logica di gestione integrata delle problematiche. Esse sono costituite da:

- Riduzione della produzione dei rifiuti;
- Riutilizzo;
- Riciclaggio delle materie prime;
- Recupero energetico sia elettrico che termico;
- Riduzione del quantitativo di materiali conferiti in discarica.

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 2.1 NORMATIVA EUROPEA

L'Unione europea ha approvato una nuova direttiva che cambia e rende più precisa la definizione di "rifiuto", "recupero", "riciclaggio". Per garantire una gestione univoca della questione nei Paesi membri, l'UE con la nuova direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, ha rivisto la definizione di rifiuto, ha creato delle sottocategorie, specificato i concetti di riciclaggio e recupero, introdotto nuove regole sullo smaltimento degli oli usati ed ha ampliato il concetto di responsabilità del produttore.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2010, riserva una grande importanza anche al tema della riduzione nella produzione di rifiuti. Lo fa comunque in una prospettiva ad ampio raggio, stabilendo che entro il 2014 la Commissione UE relazionerà al Parlamento europeo ed al Consiglio sulla possibilità di definire obiettivi comunitari per il 2020 in materia di "prevenzione" della produzione di rifiuti e "dissociazione" o "disaccoppiamento", un principio già presente negli strumenti di programmazione della Regione Abruzzo che significa la possibilità di far crescere l'economia senza aumentare le pressioni ambientali. L'obiettivo è rompere la simmetria che esiste tra l'aumento del PIL di una Paese e la sua crescita nella produzione di rifiuti.

Inoltre la nuova direttiva UE fissa nuovi obiettivi in materia di riciclaggio che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2020, con tassi di riciclaggio del 50% per i rifiuti domestici e simili e del 70% per i rifiuti di costruzione e demolizione (C&D).

### 2.2 NORMATIVA STATALE

Con il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., è stata modificata la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare per la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", in sostituzione dell'ex D.Lgs. 22/1997 (cd "Decreto Ronchi"). Il provvedimento (cd "Codice ambientale") è il principale riferimento legislativo per le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti.

Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 4/08<sup>6</sup>, che ha modificato il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e che ha introdotto una serie di nuove disposizioni ed adempimenti in materia di rifiuti.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/07), ha stabilito che le Regioni, entro il 1° luglio 2008, dovevano provvedere alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti valutando, prioritariamente, che gli stessi corrispondano ai territori provinciali.

L'insieme delle disposizioni nazionali citate, nonché l'evoluzione del sistema regionale di gestione dei rifiuti, rendono necessarie ed urgenti alcune modifiche alla normativa regionale.

Si segnala, altresì, che sono corso di discussione e/o approvazione, nelle sedi parlamentari, ulteriori disposizioni integrative e correttive alla legge n. 308/2004 (la legge delega in attuazione della quale è stato varato il c.d. Codice ambientale, il D.Lgs. 152/06), che include il recepimento della nuova Direttiva Rifiuti n. 98/2008, nonché proposte di revisione, modifiche ed integrazioni alla parte IV del D.Lgs. 152/06.

### 2.3 NORMATIVA REGIONALE

Con la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", la Regione Abruzzo si è dotata di un nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). Le priorità assunte dal nuovo PRGR sono le seguenti:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti:

<sup>5</sup> GUCE L312/3 del 22.11.2008.

<sup>6</sup> Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.01.2008.



2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

Pertanto il PRGR finalizza la sua attuazione per:

- invertire l'attuale tendenza alla crescita della produzione di rifiuti (nel periodo 2000/2005 si è registrato un aumento del + 19,4%);
- massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo delle raccolte differenziate (prioritariamente con sistemi domiciliari), finalizzate sia al reinserimento nei cicli produttivi di materie prime da esse derivate, sia alla produzione di compost con valorizzazione del contenuto organico del rifiuto in termini agronomici;
- garantire il pretrattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, al fine di assicurare un miglior controllo delle fasi di smaltimento finale ed una riduzione degli impatti ambientali ad esse associati;
- valorizzare le opportunità di recupero energetico dei rifiuti, a determinate condizioni, attraverso processi di assoluta garanzia dal punto di vista delle prestazioni ambientali associate;
- minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al tendenziale annullamento del flusso di rifiuti così destinati.

Inoltre il nuovo PRGR ha individuato e delimitato n. 4 ATO<sup>5</sup>:

- ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO n. 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti;
- ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L'Aquila.

ATO	Province interessate	n. Comuni	n. abitanti
ATO n. 1	Teramo	47	301.869
ATO n. 2	Pescara, Chieti	67	445.702
ATO n. 3	Chieti	83	256.265
ATO n. 4	L'Aquila	108	304.393
<b>Totale</b>	-	<b>305</b>	<b>1.308.229</b>

Fonte: PRGR - Servizio Gestione Rifiuti

Gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente all'interno degli ATO, in cui deve essere costituita una Autorità d'Ambito (AdA) ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. Negli ATO devono essere garantiti:

- gli obiettivi di raccolta differenziata definiti nel PRGR;
- l'autosufficienza di smaltimento;
- la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con discarica di servizio.

Si prevede in particolare:

- la predisposizione di Programmi straordinari per la promozione della diffusione delle raccolte differenziate;
- l'obbligatorietà di attivazione di servizi di RD per la frazione organica, il verde, la carta ed il cartone, le pile ed i farmaci scaduti;
- in particolari contesti territoriali lo sviluppo della pratica del compostaggio domestico;
- utilizzo di ammendanti e frazioni organiche stabilizzate per gli usi consentiti;
- una rete regionale delle "stazioni" e delle "piattaforme" ecologiche per la RD.

La Regione, gli Enti Locali singoli o associati ed i gestori dei servizi devono promuovere la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedere all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio. Per l'attivazione di iniziative collegate all'attuazione del D.M. 203/03 (GPP), il PRGR

<sup>5</sup> Con nota prot.n. 16401/DR4 del 17.09.2009, il SGR ha provveduto a relazionare al Presidente della Giunta regionale sullo stato di attuazione degli ATO al Settembre 2009.



prevede l'approvazione di un "Programma d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici" (art. 25).

Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani definito dal PRGR, si basa sulla flessibilità impiantistica e sull'integrazione di processi impiantistici specificamente orientati alla ottimale gestione delle diverse tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte e dei flussi di rifiuti derivanti dai trattamenti stessi. Sono previsti in ogni ATO, in linea generale, almeno:

- n. 1 impianto di compostaggio di qualità;
- n. 1 impianto di TMB (CDR, FOS, .. etc.);
- discariche di servizio agli impianti complessi;
- impianti a supporto delle RD (Piattaforme, Stazioni ecologiche e/o Centri di raccolta).

In considerazione anche di sperimentazioni in fase di avvio nel contesto regionale, lo sviluppo dell'impiantistica di compostaggio è comunque da considerarsi estendibile e compatibile con il ricorso anche a tecnologie integrative di tipo semplificato impianti di comunità, autocompostaggio, favorendo ed incentivando una partecipazione allargata da parte della popolazione e degli operatori agricoli presenti sul territorio. In particolare, si ritiene che possa avere pari dignità l'ipotesi di sviluppo di impianti basati su processi di trattamento di tipo anaerobico con recupero di biogas.

Il PRGR individua nel trattamento termico e nel recupero energetico dei rifiuti urbani o di derivazione urbana una componente non prevalente, complementare al riciclaggio (art. 26). In particolare, si prevede che il trattamento termico di frazioni non altrimenti riciclabili di rifiuti urbani o di derivazione urbana sia ammissibile al raggiungimento di un valor medio regionale di RD pari al 40%. Le potenzialità di trattamento termico di rifiuti urbani e flussi derivati in impianti dedicati non potranno comunque superare complessivamente il 25% del quantitativo di rifiuti urbani prodotto in Regione (circa 170.000 t/a).

Si riportano alcune principali ulteriori normative regionali di settore, documenti programmatici ed atti amministrativi, ..etc., di riferimento ai contenuti del presente documento:

- L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", pubblicata sul BURA n. 42 del 25.07.2007;
- L.R. 16.06.2006, n. 17 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi";
- L.R. 04.08.2009, n. 11 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", pubblicata sul BURA n. 44 del 26.08.2009;
- L.R. 23.06.2006, n. 22 "Integrazione del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti – Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, Piano Regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell'art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"
- DGR n. 955 del 15.10.2008 "Politica comunitaria di coesione, obiettivo - Competitività regionale ed Occupazionale - POR FESR Abruzzo 2007/2013 CCI 2007 IT 162 PO 001: individuazione dei responsabili degli Unità Competenti per le Operazioni e modifiche allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR)". Asse IV "Sviluppo territoriale" - IV.3.2 "Bonifica dei siti contaminati";
- DGR n. 401 del 27.07.2009 "POR FESR Abruzzo 2007/2013: modifica del POR come adottato dal Comitato di Sorveglianza del 1.07.2009 e conseguenti modifiche dei Responsabili di Asse, Unità competenti per le Operazioni nonché allo Strumento di Attuazione Regionale (SAR)";
- DGR n. 579 del 1.07.2008 "Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007 - 2013";
- DGR n. 1386 del 28.12.2007 "Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale - PRTRRA per le annualità 2006-2008".<sup>6</sup>
- DGR n. 1012 del 29.10.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45 - "Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti", denominato: "Ridurre e riciclare per vivere meglio". Approvazione".<sup>7</sup>
- DGR n. 1529 del 27.12.2006 "D.Lgs 3.04.2006, n. 152 - L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 35.

<sup>6</sup> BURA Speciale Ambiente n. 108 del 06.12.2006.

<sup>7</sup> BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008.



comma 1, lett. a) Anagrafe dei siti contaminati - Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento. Approvazione".<sup>8</sup>

- DGR n. 257 del 19.03.2007 avente per oggetto: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Titolo V - Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati".<sup>9</sup>
- DGR n. 167 del 24.02.2007 "D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero".<sup>10</sup>
- Determinazione n. DN3/1046 del 21.09.2006 "Programma per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica. Integrazione dati Tab. 25, senza modifiche sostanziali. Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nota prot.n. 14711/adv/DI/V del 21.07.2006".<sup>11</sup>
- DGR n. 286 del 7.04.2008 "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Istituzione delle Autorità d'Ambito (AdA) per la gestione integrata dei rifiuti. Approvazione degli schemi tipo della Convenzione e dello Statuto".<sup>12</sup>
- DGR n. 1149 del 16.10.2006 "Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Compostatori Italiano (C.I.C.) - Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti. Approvazione".<sup>13</sup>
- DGR n. 275 dell'1.06.2009 "L.R. 19.12.2007, n. 45. DGR n. 130 del 22/02/2006. Rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) denominato: Gestione integrata degli imballaggi e rifiuti di imballaggio".<sup>14</sup>

### 3. IL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il settore della gestione dei rifiuti urbani nella regione si presenta, allo stato attuale, con alcune caratteristiche, come di seguito sintetizzabili:

- economicamente rilevante e di crescente interesse;
- con un livello tecnologico ed impiantistico in fase di sviluppo secondo modelli più avanzati;
- con un'eccessiva frammentazione ed un insufficiente coordinamento e/o sinergie tra gli stessi (siano essi pubblici o privati);
- con squilibri territoriali e differenze operative anche tra aree contigue;
- con criticità nel sistema di regolazione dei costi (TARSU/TIA, tariffa di conferimento, ecoristoro, ..etc.);
- con insufficiente utilizzo di politiche e strumenti di "ecofiscalità";
- con insufficienti "performance ambientali", ancora lontane dagli standard richiesti dalle disposizioni comunitarie e nazionali (obiettivi di RD, riciclo, recupero energetico, smaltimento in discarica, ..etc), salvo in alcuni punti di eccellenza.

Nell'ambito del settore della gestione dei rifiuti speciali, in via generale, a fronte di una rete diffusa di impianti di operatori privati, per le attività di stoccaggio e trattamento, si riscontra una mancanza di impianti di smaltimento per rifiuti speciali pericolosi e non, con la conseguente mobilità in uscita degli stessi.

#### 3.1 DATI GENERALI DEL SISTEMA<sup>15</sup>

Si riportano alcuni dati fondamentali provvisori<sup>16</sup> (in attesa dei dati definitivi della Provincia di L'Aquila), riferiti alla produzione e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, per rappresentare lo stato di gestione dei rifiuti in Abruzzo. Inoltre di seguito si riportano i dati fondamentali riferiti alla produzione, RD dei rifiuti urbani, elaborati dall'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con l'ARTA Abruzzo.

<sup>8</sup> BURA Speciale Ambiente n. 11 del 09.02.2007.

<sup>9</sup> BURA Speciale Ambiente n. 42 del 09.05.2007;

<sup>10</sup> BURA Speciale Ambiente n. 71 del 05.09.2007.

<sup>11</sup> BURA Speciale Ambiente n. 97 del 08.11.2006.

<sup>12</sup> BURA Speciale Ambiente n. 36 del 02.05.2008.

<sup>13</sup> BURA Speciale Ambiente n. 97 del 08.11.2006.

<sup>14</sup> BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17.07.2009.

<sup>15</sup> I dati risentono dell'incompletezza delle comunicazioni riferite alla Provincia di L'Aquila (sisma 6 aprile 2009).

<sup>16</sup> Dati reperiti anche dal catasto telematico rifiuti della Regione Abruzzo "CARIREAB".

Linee d'indirizzo modificati il 16/11/09



## Produzione RU

Produzione RU (t/a)									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var. 2002/2008	Var. 2007/2008
L'Aquila	139.960	147.449	155.085	157.697	157.065	158.981	157.191	12,31%	-1,13%
Teramo	159.112	159.080	170.964	175.058	175.598	170.667	175.442	10,26%	2,80%
Pescara	130.261	144.303	159.709	157.719	162.874	164.235	165.102	26,75%	0,53%
Chieti	182.216	180.861	195.266	203.596	201.407	204.816	201.959	10,84%	-1,39% <sup>17</sup>
<b>Abruzzo</b>	<b>611.549</b>	<b>631.693</b>	<b>681.024</b>	<b>694.070</b>	<b>696.944</b>	<b>698.699</b>	<b>699.695</b>	<b>14,41%</b>	<b>0,14%</b>

Fonte: ORR 2009

## Raccolta Differenziata Rifiuti Urbani


RD %									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var. 2007/2008	
L'Aquila	9,34	9,78	9,70	9,18	8,90	10,95	12,85	1,90	
Teramo	17,32	19,19	21,19	24,26	22,79	29,64	32,74	3,10	
Pescara	5,91	6,00	11,00	12,32	15,28	16,12	20,08	3,96	
Chieti	9,75	9,71	17,80	15,79	17,50	19,00	22,70	3,70	
<b>Abruzzo</b>	<b>10,81</b>	<b>11,27</b>	<b>15,21</b>	<b>15,40</b>	<b>16,12</b>	<b>18,93</b>	<b>22,09</b>	<b>3,16</b>	

Fonte: ORR 2009


Nota: In rosso il dato provvisorio della Provincia di L'Aquila

Variazioni RD %						
	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
L'Aquila	0,44	-0,08	-0,52	-0,28	2,05	1,90
Teramo	1,87	2,00	3,07	-1,47	6,85	3,10
Pescara	0,09	5,00	1,32	2,96	0,84	3,96
Chieti	-0,04	8,09	-2,01	1,71	1,50	3,70
<b>Abruzzo</b>	<b>0,46</b>	<b>3,94</b>	<b>0,19</b>	<b>0,72</b>	<b>2,81</b>	<b>3,16</b>


Fonte: ORR 2009



Fonte: ORR 2009



Fonte: ORR 2009



Fonte: ORR 2009

Il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. ha definito i nuovi obiettivi minimi di raccolta differenziata, obiettivi che si sostituiscono a quanto precedentemente previsto dall'ex D.Lgs. 22/97 (cd. "Decreto Ronchi"). In particolare, l'art. 205 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sancisce che in ogni Ambito Territoriale Ottimale (ATO), deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- 35% entro il 2006;
- 45% entro il 2008;
- 65% entro il 2012.

In seguito la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di RD:

- 40% entro il 2007;
- 50% entro il 2009;
- 60% entro il 2011.

Pertanto la Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/06) ha ribadito le percentuali minime di raccolta differenziata proposte nel Testo Unico per gli anni 2007 (40%), 2009 (50%) e 2011 (60%) stabilendo che "...per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare ... è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero". Infine introduce "...un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli

Linee di indirizzo mediate LE 40/07



ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime".

La L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti", ha previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di RD:

- 40% entro il 2007;
- 50% entro il 2009;
- 60% entro il 2011.


#### Obiettivi RD

NORMATIVA	OBIETTIVI MINIMI RD						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 205	35		45		/		65
Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007)		40		50	/	60	
L.R. 45/2007 - art. 23, comma 4		40		50	/	60	

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

Gli obiettivi di riciclo per il 2008 per materiali costituiti da imballaggi e rifiuti da imballaggio, come previsto sia dal Programma CONAI che dal Codice ambientale, sono i seguenti:

#### Obiettivi RD CONAI



Fonte: CONAI-Consorti di Filiera.

#### Obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio sull'immesso al consumo - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

OBIETTIVI DI RECUPERO (RECUPERO + RECUPERO ENERGIA) entro 31.12.2008	
Tipologia di imballaggio	% minima recuperati sull'immesso a consumo (in peso)
Quantità complessiva di imballaggi	Min 60%
OBIETTIVI DI RICICLO entro il 31.12.2008	
Quantità complessiva di imballaggi	Min 55% - 80%
Carta e vetro	Min 60%
Acciaio ed alluminio	Min 50%
Legno	Min 35%*
Plastica	Min 26%**

\* la Direttiva 2004/12/CE fissava per il legno un minimo del 15%.

\*\* la Direttiva 2004/12/CE fissava per la plastica un minimo del 22,5%; la percentuale del 26% tiene conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica.





Inoltre, per quanto riguarda altri flussi di rifiuti interessati dai servizi di RD, con il D.Lgs. 151/05, di recepimento delle direttive 2002/96/CE e 2002/95/CE e 2003/108/Ce, sono state dettate specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale generato dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e dalla gestione dei rifiuti da esse generati (RAEE).

Categorie di rifiuto	Direttiva di riferimento	Decreto nazionale di attuazione della direttiva
RAEE	Direttiva 2002/96/CE - 2002/95/CE (Direttiva RAEE)	D.Lgs. 151/05 D.Lgs. 300/06 D.L. 95/08

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

RACCOLTA	Raggiungimento del tasso di raccolta separata dei RAEE domestici di 4 kg/ab/a entro il 31.12.2008.  Realizzazione di un sistema organico di gestione dei RAEE
RECUPERO	Entro 1 anno dall'entrata in vigore del decreto ( <i>data slittata al 30.06.2007 o data di emanazione di alcuni decreti</i> ), i produttori istituiscono sistemi di recupero dei RAEE, privilegiando il recupero degli apparecchi interi.

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti.

### 3.2 NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI AVVIATI DALLA REGIONE ABRUZZO - I SISTEMI INTEGRATI

La Regione Abruzzo ha avviato con DGR n. 1090/2006 (Bando pubblico), un'attività tesa a promuovere la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata. I Comuni interessati sono circa n. 70. E' in preparazione un "Piano straordinario per la RD", ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i., che dovrebbe essere assistito da fondi FAS di cui al QSN 2007 -2013.<sup>18</sup>

La RD è stata generalmente concepita, fino dal recente passato, come un servizio aggiuntivo al normale circuito di raccolta del rifiuto destinato a smaltimento, mediante l'introduzione di contenitori stradali dedicati (campane, cassonetti, ..etc). Questo schema organizzativo si è mostrato inadeguato rispetto alle nuove linee di tendenza ed agli obiettivi di legge previsti.

I diversi modelli tecnologici ed organizzativi di realizzazione della RD avviati dalla Regione Abruzzo sono classificabili in base ai seguenti criteri:<sup>19</sup>

- al rapporto con il sistema di raccolta ordinario dei RU: si parla di RD "aggiuntiva", nel caso in cui questa si somma alla raccolta ordinaria non modificandone sostanzialmente gli indirizzi (es. raccolte a contenitore del vetro) e RD "integrata", quando si ha una completa riprogettazione dell'intero sistema di gestione dei rifiuti (es. raccolta a due o tre bidoni con cui si selezionano fin dall'ambito domestico i rifiuti organici, recuperabili e gli altri);
- al tipo di utenza cui il servizio si rivolge: si parla in questo caso di utenze "generalizzate", quando siano previste per tutti i tipi d'utenza o "specifiche", quando siano dirette solo a particolari categorie di consumatori e produttori (es. la raccolta dei rifiuti verdi presso i mercati o delle plastiche delle serre);
- all'impegno richiesto all'utente nel conferimento: si distinguono i "sistemi a ritiro" (a domicilio, drop-off, conferito in bidoni, sacchi a perdere, ..etc) ed i "sistemi a consegna" (i materiali vengono conferiti dai cittadini presso punti di raccolta prefissati);
- al ciclo di trattamento dei materiali raccolti: il recupero dei materiali potrà essere "diretto", ossia non soggetto ad ulteriori trattamenti (direttamente agli impianti di riciclaggio), oppure "con trattamento" in quanto può necessitare di una successiva fase di lavorazione (es. separazione e selezione).

E' in corso un passaggio concettuale, necessario ad imprimere una svolta decisiva ai vecchi modelli gestionali relativi alle problematiche dei rifiuti, passando da modelli cosiddetti "aggiuntivi", al di fuori di

<sup>18</sup> Delibera CIPE 82/2007.

<sup>19</sup> Fonte: Bressi et Al., 1992.

Linee di indirizzo modificate l. 8/4/07



una visione strategica complessiva, di qualsiasi visione unitaria, a modelli “integrati” che privilegino la personalizzazione dei servizi, la messa a disposizione di servizi “su misura” alle differenti categorie di produttori di rifiuti (*contenitori dedicati, raccolte domiciliari, ..etc.*).

Sotto il profilo operativo ed economico, con questa vecchia impostazione la RD si viene ad “aggiungere” al sistema di raccolta dell’indifferenziato che rimane pressoché inalterato in termini di modalità di conferimento e di volumetrie a disposizione dell’utenza. La RD, in pratica, diviene un’altra voce di costo del bilancio senza utilizzarne le ricadute positive sul sistema di raccolta e trattamento.

Inoltre con l’adozione di un sistema di raccolta incentrato, come spesso avviene, sull’utilizzo di contenitori stradali di *grandi dimensioni* si ottiene un contenimento dei punti di prelievo ed una velocizzazione della fase di prelievo, ma si evidenziano molti aspetti critici, del tipo:

- utenze poco responsabilizzate nel conferimento dei rifiuti;
- una medio-bassa capacità di intercettazione (*percentuali di recupero dell’ordine del 15-20%*);
- non attivazione di sistemi di tariffazione che possano incentivare la minor produzione di rifiuti;
- difficile controllo del flusso dei rifiuti proveniente dalle attività produttive, immesso impropriamente nel circuito della RD dei RU;
- inserimento di molto materiale recuperabile nel rifiuto residuo e ciò non ne consente una sostanziale riduzione volumetrica (es. carta) e di fermentescibilità (organico alimentare);
- antieconomicità, se “forzato” al di là di certi livelli.

Gli standard operativi che hanno permesso di raggiungere obiettivi elevati di RD, prevedono generalmente la domiciliariizzazione od almeno la capillarizzazione (*con raccolte di “prossimità”*) di alcuni circuiti. Ciò un sistema in cui l’introduzione di un nuovo circuito di RD va a modificare sostanzialmente le caratteristiche strutturali (volumi, veicoli, frequenze, ..etc) degli altri circuiti ed in particolare del rifiuto residuo.

Una raccolta “*domiciliariizzata*” o almeno di “*prossimità*” (capillarizzata anche se su fronte stradale), con l’assegnazione dei manufatti alle singole utenze, rende possibile:

- responsabilizzare il cittadino nella riduzione del conferimento dei rifiuti;
- modulare le volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze da parte delle utenze domestiche e delle attività produttive;
- evitare conferimenti impropri di alcune tipologie di rifiuti;
- limitare i costi di manutenzione dei contenitori (lavaggi, disinfezioni periodiche, ..etc);
- limitare l’impatto visivo soprattutto in contesti storici di pregio architettonico.

Il panorama delle strategie di gestione dei RU si è arricchito di esperienze di RD molto significative, capaci di generare rese più elevate di RD e di arrivare a coniugarle anche con scenari di convenienza economica, grazie al contenimento progressivo dei costi di raccolta ed all’ottimizzazione ed integrazione dei servizi.

Tutto ciò comporta la necessità di riformare la “struttura” dei circuiti di recupero, rendendo più agevole la partecipazione dei cittadini alle iniziative di RD e aumentando il numero di categorie merceologiche oggetto di RD. A tal riguardo sono fondamentali le seguenti osservazioni di validità generale:

1. i sistemi di raccolta domiciliare,<sup>20</sup> generando un alto tasso di partecipazione nelle utenze servite, conseguono in linea generale livelli più elevati di intercettazione specifica e complessiva dei materiali.
2. solo l’introduzione più o meno estesa della raccolta domiciliare della frazione organica, è in grado di generare risultati complessivi coerenti con gli obiettivi del D.Lgs. 152/06 (65% al 2012) ed anzi sostanzialmente superiori a tale traguardo.

Si può, pertanto, affermare che necessita continuare lo sforzo che la Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti ha in corso per promuovere e diffondere sul territorio le raccolte differenziate secondo “sistemi integrati”, basati su servizi di raccolte differenziate domiciliari e/o di prossimità.

Infine si evidenzia e si conferma che i dati RD suddetti (media regionale 2008 pari al 22.08%), non sono in linea con le previsioni di legge e di PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., relativi al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

<sup>20</sup> Con il termine “domiciliare” si intende una raccolta effettuata con conferimento presso la stessa sede dell’utente o nelle immediate vicinanze e comunque ad una distanza sensibilmente inferiore a quella a cui è usualmente offerto il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.



#### 4. MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Alla luce di quanto esposto si propone:

- a. di stabilire la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento/aggiornamento della normativa regionale, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della normativa regionale riferita alla gestione dei rifiuti urbani ed alla bonifica dei siti contaminati, costituita dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., secondo gli indirizzi e le fasi dettati nei seguenti punti b) e c);

b. in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali, delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i.;
2. verifica delle disposizioni riferite all'art. 3 "Definizioni";
3. valutazione delle norme in materia di "Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani" (art. 13);
4. valutazione ed eventuali modifiche alle disposizioni inerenti le "Competenze istituzionali" (artt. 4, 5, 6, 7 e 8);
5. modifiche alle disposizioni inerenti la "Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani" (art. 26), riferite alle modalità di avvio a recupero energetico del CDR e dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento dedicati, introducendo eventualmente meccanismi di carattere competitivo tra ATO diversi (es. riferiti ai livelli di % RD da raggiungere) ed a cui far seguire, una volta approvate le nuove norme dal Consiglio Regionale, l'approvazione di un "Documento di indirizzo", da parte della Giunta Regionale, attuativo delle stesse, contenente in particolare:
  - criteri per l'individuazione delle aree maggiormente vocate in relazione all'ottimizzazione dei costi gestionali e, comunque, nel rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissati dal presente piano regionale; tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
  - le migliori tecnologie applicabili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale;
  - indirizzi operativi al fine di garantire la prevalente partecipazione delle AdA alle attività di gestione;
  - specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi.
6. modifiche ad alcune disposizioni in materia di "Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti" (art. 51);
7. verifica ed eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni riferite al "Sistema sanzionatorio" (art. 64);
8. verifica delle disposizioni in materia di "Ambiti Territoriali Ottimali - ATO", riferite al procedimento amministrativo di istituzione e funzionamento delle "Autorità d'Ambito AdA" (artt. 14, 15, 16, 17 e 18), con particolare riferimento:
  - alle modalità per la costituzione anche attraverso i Consorzi comprensoriali;
  - all'iter di cessazione delle attività dei Consorzi comprensoriali esistenti;
  - all'esercizio dei poteri sostitutivi;
9. verifica delle norme (artt. 19, 20 e 21), in tema di affidamento diretto dei servizi pubblici locali (*in house providing*) e gestioni esistenti, in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale (*Cassazione, Consiglio di Stato, TAR ..etc.*) e comunitaria (*Corte Europea di Giustizia*);
10. valutazione delle ipotesi e delle risultanze ai fini della consultazione e del confronto con Enti locali, le organizzazioni del settore e le parti sociali (*Tavolo di concertazione*);
11. verifica di ulteriori interventi normativi, compatibili con gli indirizzi politico-amministrativi e le finalità del DDLR, in relazione a proposte che potranno essere avanzate nel corso della consultazione e del confronto di cui al punto i);

c. in materia di bonifica dei siti contaminati



1. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali (D.Lgs. 4/08), delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e valutazioni in rapporto alle pregresse disposizioni già applicate;
2. aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati di cui alla DGR n. 1529 del 27.12.2006 e della DGR n. 257 del 19.03.2007 avente per oggetto: "Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale - Titolo V - Disposizioni di indirizzo in materia di siti contaminati"; nelle quali sono riportati tutti i siti per i quali sono state avviate le procedure ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (es. verifica del superamento delle CSC, ..etc.). L'anagrafe dei siti contaminati costituisce l'insieme complesso delle informazioni relative ai siti da bonificare e rappresenta il mezzo per la registrazione dei dati necessari alla gestione degli interventi di bonifica;

Aspetto fondamentale per il settore delle bonifiche dei siti contaminati sarà l'adozione del **Programma Regionale delle Bonifiche (PRB)**, previa effettuazione della valutazione ambientale strategica (VAS), che preveda oltre all'anagrafe regionale attraverso la localizzazione dei siti e la definizione delle caratteristiche degli stessi e della contaminazione (*matrici ambientali coinvolte e tipologia di inquinanti, ..etc.*), corredata dallo stato di avanzamento delle procedure di bonifica, anche:

- *l'individuazione dei siti di competenza o interesse pubblico;*
- *la definizione dei criteri e delle metodologie di analisi del rischio;*
- *l'elencazione delle priorità di intervento regionali relativamente ai soli siti di interesse pubblico;*
- *la definizione dei criteri tecnici generali per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale anche relativi allo smaltimento dei materiali prelevati;*
- *la programmazione degli interventi con particolare riferimento a quelli nei siti di interesse pubblico regionale (SIR);*
- *la stima degli oneri finanziari e il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni per quelli d'intervento pubblico.*

Il PRB ha il compito prioritario di fare il punto sulla situazione regionale in termini di presenza di siti contaminati ed attività di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale (S.I.N.) e quelli soggetti ad intervento privato. Nell'ambito di questa ricognizione generale saranno poi selezionati i siti di competenza, o di interesse, pubblico per i quali è necessario, sulla base di specifiche metodologie di analisi del rischio, stabilire le priorità di intervento e configurare stima dei costi e relativa programmazione. Questi casi costituiranno dunque gli elementi per i quali valutare preliminarmente i potenziali impatti.

Il PRB interagisce con altri piani e programmi, anche subordinati. Nel Rapporto Ambientale dovrà analizzarsi il rapporto del Piano in oggetto con tali piani ovvero le modalità di interazione, evidenziando anche le eventuali incongruenze (analisi di coerenza esterna).

## 5. CONCLUSIONI


Dai dati RD suddetti, con una media regionale al 2008 pari al 22.09%, si evince un consistente incremento annuale delle quantità ma, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26, commi 3 e 4 della L.R. 45/07 e s.m.i., non si è in linea con gli obblighi nazionali in materia di raggiungimento delle percentuali di RD (al 2008 pari al 45%) e con le relative previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**Direzione Protezione Civile - Ambiente**  
**Servizio Gestione Rifiuti**

La presente copia composta di n. 13  
facciate è conforme all'originale esistente presso  
questo Servizio

Pescara li 20 OTT 2009

IL FUNZIONARIO



## DETERMINAZIONI

### *Dirigenziali*

#### DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.10.2009, n. DR4/203:

**D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1149 del 16.10.2006 – D.G.R. n. 1528 del 27.12.06. - DGR n. 604 del 26.10.2009. Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”. Approvazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la Regione Abruzzo ha avviato nel settore della gestione dei rifiuti, attività finalizzate alla riduzione della produzione e recupero di materia, in modo particolare delle frazioni organiche costituite da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde privato e pubblico, che costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti urbani ed assimilati (30-40%) al fine di destinare i relativi flussi alla produzione di “compost di qualità”;

Visto il D.Lgs 29.04.2006, n. 217 “*Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti*”, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti ed indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione dei rifiuti*” e s.m.i., che ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che prevede la priorità della riduzione della produzione e del riciclaggio dei rifiuti e la promozione e diffusione di programmi per favorire, in particolare:

- l'utilizzo degli ammendanti di cui al D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 “*Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti*”, per atti-

vità agronomiche e tutela dei suoli (art. 24, comma 4, lett. i);

Considerato che la L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., prevede al capo IV “*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*” in particolare prevede:

- all’**art. 22** “*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti*”, comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all’**art. 23** “*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*”, che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all’**art. 24** “*Promozione del riuso, riciclaggio e recupero*”, che prevede, al comma 4, programmi per favorire l’utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all’**art. 27** “*Rifiuti Urbani Biodegradabili*”, in cui si prevede che la Giunta Regionale emana apposite direttive per garantire l’effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB).

Vista la L.R. 17.07.2007, n. 22 “*Promozione dell’utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli*” che, tra l’altro all’art. 7 ha previsto un insieme di attività per la realizzazione di un “*Marchio di qualità – Compost Abruzzo*”, nonché l’istituzione di un “*Osservatorio Regionale sul Compostaggio*”;

Richiamata la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “*Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostag-*

gio e trattamento meccanico-biologico”, pubblicata sul BURA n. 11 Speciale del 09/02/2007;

Richiamata la DGR n. 1149 del 16.10.2006 “Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili e promozione dell’utilizzo degli ammendanti”, con la quale si è provveduto ad approvare e successivamente a sottoscrivere un “Accordo di programma” tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), che viene interamente richiamato nel presente atto il quale costituisce una parte importante del percorso attuativo delle attività da avviare per la creazione di una corretta gestione del ciclo dei rifiuti organici;

Preso atto che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), è titolare e gestore del “Marchio di Qualità Nazionale” per il “Compost di Qualità”, un programma di certificazione della qualità degli ammendanti compostati, verdi e misti, prodotti negli impianti associati; infatti sono oltre 30 le aziende aderenti al programma su tutto il territorio nazionale che rappresentano circa il 25% della produzione nazionale di ammendanti compostati;

Considerato che l’Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), di cui alla DGR n. 1149 del 16.10.2006 recita:

“Omissis ...

### Art. 3

(Impegni della Regione)

1. La Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, riconosce il percorso di certificazione di prodotto che il Consorzio Italiano Compostatori (CIC) ha sviluppato nel corso degli anni sul territorio nazionale.
2. La Regione provvede ad elaborare ed adottare un logo del Marchio “Compost Qualità Abruzzo”, per il compost certificato, con apposito provvedimento amministrativo.

### Art. 4

(Impegni del CIC)

1. Il CIC mette a disposizione le proprie competenze e la propria struttura per giungere alla certificazione del compost di qualità così come previsto dal Regolamento del Marchio Compost CIC.
2. Alle aziende abruzzesi che hanno ottenuto la certificazione CIC, quest’ultimo garantisce il mutuo riconoscimento del Marchio “Compost Qualità Abruzzo”, consentendo l’utilizzo del logo.

### Art. 5

(Impegni dell’Azienda)

1. L’Azienda si impegna a:
  - a. assoggettarsi al Programma di certificazione come stabilito dal Regolamento del Marchio Compost CIC;
  - b. sottoscrivere la Licenza d’uso del Marchio;
  - c. utilizzare il logo (del CIC e della Regione Abruzzo);
  - d. sottoporsi ad ulteriori verifiche e controlli per la fase di implementazione del Marchio.
2. Le parti si riservano di concordare, volta per volta, gli oneri relativi ad ogni singolo punto.

.. Omissis”;

Richiamati i seguenti documenti del Consorzio Italiano Compostatori (CIC), inviati con nota del 28/09/09 che sono parte integrante e sostanziale delle procedure e delle attività connesse e finalizzate anche alla concessione del Marchio di Qualità “Compost Abruzzo”, come ribadito nell’art. 3, comma 1 dell’Accordo di programma sopra richiamato:

- 1) Requisiti di qualità per l’applicazione del Marchio CIC all’Ammendante Compostato

in Italia;

- 2) Accordo di licenza d'uso del Marchio Compost Qualità CIC;
- 3) Domanda di rilascio Marchio CIC;
- 4) Certificato di conformità;
- 5) Comunicazione di non conformità;
- 6) Logo "Ammendante compostato misto";
- 7) Istruzioni per il campionamento;
- 8) Verbale di campionamento;
- 9) Certificato di avvenuto recupero;
- 10) Metodiche di riferimento per il Marchio di Qualità CIC.

Richiamata la DGR n. 604 del 26.10.2009 "D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive regionali in materia di Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio - Approvazione";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/137 del 09.10.2007, con la quale la Regione Abruzzo ha incaricato il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), di supportare tecnicamente la struttura Regionale ed in particolare l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), che si è impegnato a elaborare un Piano dettagliato degli interventi da definire con gli altri soggetti e la Regione Abruzzo;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN3/297 del 5.11.2008 avente per oggetto: "DGR n. 1149 del 16.10.2006 avente per oggetto: "Raccolta e trattamento frazioni organiche compostabili ed utilizzo degli ammendanti". Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori - C.I.C. - Piano attività congiunte 2008-2010 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori; Compost Abruzzo - Programma di certificazione del compost di qualità; Schema di protocollo operativo per la certificazione del compost di qualità prodotto presso fabbricante di ammendante compostato nel territorio

della Regione Abruzzo - Approvazione ed impegno di spesa", a cui si fa riferimento per le disposizioni relative alle attività finalizzate all'istituzione di un Marchio di Qualità "Compost Abruzzo";

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DN/3 dell'11.12.2008 avente per oggetto: "Osservatorio Regionale del Compostaggio L.R. n. 22 del 17.07.2007 DGR n. 628. del 09.07.08. Nomina componenti ORC";

Visto che il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede:

- all'art. 183 "Raccolta differenziata", comma 1, lett. f): "la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati";
- all'art. 196 "Competenze delle Regioni";

Visto che l'art. 181, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. consente alle Amministrazioni Pubbliche di promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati e con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; tutto ciò al fine dell'attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti dalle disposizioni della parte IV del decreto medesimo;

Ritenuto opportuno che i gestori degli impianti di compostaggio, debbano promuovere e stipulare accordi e contratti di programma prioritariamente con gli EE.LL., al fine di ottimizzare la gestione della filiera di produzione



del “compost”, nonché con operatori economici privati, al fine di creare un mercato del consumo di “Compost di Qualità”;

Considerato che l’implementazione delle direttive in oggetto, possono essere supportate da specifici “*Protocolli tecnici d’intesa*”, tra i diversi soggetti interessati, finalizzati alla sperimentazione anche in “*campi dimostrativi*” del compost di qualità ed all’utilizzo cautelativo ed ambientalmente sostenibile, anche caso per caso (*singoli siti e/o impianti interessati*), delle diverse tipologie di frazioni organiche, per gli usi previsti dalle stesse, mentre nel caso di utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate in discariche, è necessaria l’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs.36/03) e vigenti normative tecniche regionali applicative;

Visto il D.M. 08.05.2003, n. 203 (cd “G.P.P.”), che prevede l’introduzione del criterio di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici, obbligando le amministrazioni pubbliche ad acquistare almeno il 30% del loro fabbisogno da materiali provenienti dal recupero post-consumo e gli ammendanti verdi e misti, prodotti con “*compost*” da frazioni organiche di rifiuti compostabili, sono tra i materiali soggetti alla normativa;

Vista la Circolare del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al “*Repertorio del riciclaggio*”, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivai-stico;

Vista la Delibera CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 “*Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia*”, che stabilisce che almeno il 30% dei beni acquistati debba rispondere anche a requisiti ecologici;

Visto il D.M. 19.04.1999 “*Approvazione del codice di buona pratica agricola*”, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 4.05.1999;

Vista la Decisione 2006/799/CE della Commissione del 3.11.2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati ed i rispettivi requi-

siti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo (G.U.C.E. 24.11.2006 L 325/28), notificata con il numero C (2006) 5369;

Visto il “*Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica*”, denominato “*Programma RUB*”, che la Regione Abruzzo ha approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel B.U.R.A. n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO – art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

Considerato che il programma regionale “*Programma RUB.*”, al Cap. 5.3 “*La strategia regionale e strumenti attuativi*”, recita:

*“Il programma regionale individua le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs.36/03. L’obiettivo è di incrementare notevolmente le raccolte differenziate dei rifiuti urbani in generale, ed in particolare dei rifiuti alimentari, dei rifiuti di giardino, dei rifiuti cartacei, legnosi e tessili, realizzando inoltre quelle strutture (stazioni ecologiche comunali e consorzi, impianti di stoccaggio e valorizzazione, impianti di recupero di materia ed eventualmente di energia), che nel loro complesso assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Pertanto, particolare rilevanza assume in proposito:*

1. *la raccolta differenziata (RD) delle frazioni organiche prodotte dalle “utenze domiciliari” (famiglie) e dalle “grandi utenze” (ristoranti, pizzerie, mense, ..etc) per la produzione di “compost di qualità”.*
2. *omissis;*
3. *omissis;*
4. *omissis;*

5. *l'utilizzo di "compost di qualità" per usi agronomici";*

Vista la nota del Consorzio Italiano Compostatori (CIC), prot.n. DR4/19275 del 27.10.2009, con la quale lo stesso CIC ha inviato la documentazione inerente il percorso di certificazione e la proposta del logo per il Marchio di Qualità "**Compost Abruzzo**";

Ritenuto di approvare il percorso di certificazione ed il logo del Marchio di Qualità "**Compost Abruzzo**", come proposto dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), documentazione di cui all'**Allegato** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto di autorizzare l'utilizzo del Marchio di Qualità "**Compost Abruzzo**", da parte delle aziende produttrici degli ammendanti, operanti nella Regione, a condizione che applichino le disposizioni regionali stabilite in materia:

- elaborate ed approvate dal CIC che garantirà la sorveglianza all'aderenza al "Regolamento del Marchio" che le aziende in modo del tutto volontario potranno chiedere";
- elaborate ed approvate dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti come da atti amministrativi richiamati in premessa.

Vista la legge regionale n. 77/99 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

Visti

il D.Lgs. 217/06;

la L.R. 45/07 e s.m.i.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di APPROVARE il logo del Marchio di

Qualità "**Compost Abruzzo**", comprensivo del "**Manuale d'uso**", documentazione inviata dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), come da Allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di RECEPIRE con il presente atto le disposizioni in materia elaborate e condivise dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC), come da "**Accordo di programma**" sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il CIC, ai sensi della DGR n. 1149 del 16.10.2006 e DGR n. 604 del 26.10.2009;
3. di AUTORIZZARE l'utilizzo del Marchio di Qualità "**Compost Abruzzo**", da parte dei produttori/distributori degli ammendanti compostati, operanti nella Regione, a condizione che abbiano applicato le disposizioni nazionali e regionali in materia:
  - elaborate e condivise dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
  - elaborate ed approvate dalla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ai sensi dei provvedimenti richiamati al punto 2;
4. di INVIARE il presente atto al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), al Consorzio Italiano Compostatori (CIC), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione Centrale (*con invito di trasmettere il presente provvedimento ai Dipartimenti Provinciali territorialmente interessati*), all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila, all'A.N.C.I., alla Lega per le Autonomie, all'U.N.C.E.M., all'Unioncamere d'Abruzzo, agli Enti Parco Nazionali e Regionali, alle Associazioni del settore agricolo e florovivaistico, ai soggetti, pubblici e privati, titolari e/o gestori di impianti di compostaggio, autorizzati in via ordinaria e/o semplificata dagli Enti competenti;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, comprensiva del solo logo del Marchio di Qualità “**Compost Abruzzo**” di cui all’Allegato, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)* e, per la massima diffusione sul territorio, sul sito *web* della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

*Segue allegato*



ALLEGATO



---

---

PARTE III

---

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

---

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE -  
AMBIENTE  
*SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI*

**D.G.R. n. 790/07 del 03/08/07 inerente:  
“Garanzie finanziarie previste per le opera-  
zioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti,  
nonché per la bonifica dei siti contaminati.  
Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132  
del 22.02.2006” (BURA n. 71 – Speciale  
Ambiente – 05/09/2007). Adeguamento degli  
importi delle garanzie finanziarie. Circolare  
n. 3/09.**

Con riferimento alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 790/07 del 03/08/07, relativa alla disciplina delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, si rammenta che, nell’Allegato B alla Delibera stessa, all’art. 2 delle “*Condizioni generali di assicurazione*”, si prevede in particolare la riserva da parte dell’Ente garantito di richiedere idonea integrazione della cauzione qualora l’importo massimo della garanzia si rivelasse insufficiente, per effetto delle variazioni percentuali dell’indice ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Inoltre, nel medesimo allegato, al punto 2 delle premesse dello schema contrattuale, dette rivalutazioni con cadenza annuale risultano tuttavia in capo ai soggetti beneficiari in qualità di contraenti della garanzia.

Premesso quanto sopra si richiamano i titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, in qualità di soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie in argomento, al pieno rispetto delle direttive stabilite dalla Deliberazione indicata in oggetto, nonché a provvedere, se necessario, alla rivalutazione dell’importo della garanzia finanziaria già

prestata, dandone comunicazione allo scrivente Servizio entro e non oltre il trentesimo giorno dal ricevimento della presente, anche nel caso in cui gli adempimenti richiamati siano stati già assolti.

Si avverte che, in caso di mancato riscontro entro il predetto termine, e a seguito di ulteriori verifiche da parte dello scrivente, si provvederà all’adozione dei consequenziali provvedimenti sanzionatori, senza ulteriore preavviso, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e s.m.i.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE  
**Dott. Franco Gerardini**

---

**ERRATA CORRIGE**

---

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E  
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI  
AMBIENTALI, ENERGIA  
*SERVIZIO COORDINAMENTO E SUPPORTO,  
AFFARI GENERALI E B.U.R.A.*

**ERRATA CORRIGE RELATIVA ALLA  
D.G.R. n. 565 del 5.10.2009, della DIRE-  
ZIONE “PROTEZIONE CIVILE – AM-  
BIENTE” SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI,  
pubblicata sul BURA n. 44 Speciale Ambien-  
te del 4.11.2009 recante: “Legge 24.06.2009,  
n. 77 “Conversione in legge, con modifica-  
zioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  
recante interventi urgenti in favore delle  
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e  
ulteriori interventi urgenti di protezione  
civile” - Art. 9, comma 8. Approvazione della  
“Relazione tecnica – Individuazione di siti  
per lo smaltimento dei rifiuti” - Adempimen-  
ti di competenza della Regione Abruzzo.”**

Per un refuso di stampa il testo della Delibe-

razione citata in oggetto non è stato riportato correttamente, pertanto si procede alla ripubblicazione integrale dell'atto stesso:

#### “GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 05.10.2009, n. 565:

**Legge 24.06.2009, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” - Art. 9, comma 8. Approvazione della “Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti” - Adempimenti di competenza della Regione Abruzzo.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che la Regione Abruzzo è stata interessata in data 6 aprile 2009 da un devastante evento sismico che ha causato numerose vittime, ingenti danni ai centri urbani, ai centri storici, alle attività economiche, .. etc;

Preso atto che la gestione dei materiali e dei rifiuti derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici, nonché dei rifiuti inerti da C&D, derivanti da interventi di interventi edilizi di manutenzione, ristrutturazione, .. etc., attualmente costituisce un elemento di forte criticità

ambientale che deve essere affrontata e risolta con iniziative efficaci, con l'organizzazione di una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero, con il massimo coordinamento delle istituzioni pubbliche ed il coinvolgimento delle Associazioni di categoria interessate, anche al fine di limitare il più possibile, fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo dei materiali e dei rifiuti;

Vista la Legge 24.06.2009, n. 77 avente per oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. 27 giugno 2009, n. 147, S.O;

Considerato che l'art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09 prevede: “*In deroga agli artt. 182, comma 7, 191, 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., .. omissis ... previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, .... omissis .. la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale .. omissis .. anche successivamente all'eventuale utilizzo*”;

Richiamati i provvedimenti emessi con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) ed in particolare:

- **OPCM 3754** del 09.04.2009 “*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*”;
- **OPCM 3760** del 30.04.2009 “*Conferenza dei Servizi ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici*”;
- **OPCM 3767** del 13.05.2009 “*Ulteriori*

*disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;

- **OPCM 3771** del 19.05.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009"*;
- **OPCM 3797** del 30.07.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile"*;
- **OPCM 3813** del 30.09.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile"*;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Vice Commissario delegato per le operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto, prot.n. 0038376 del 22.08.2009 avente per oggetto: "*Rifiuti derivanti da crolli e demolizioni - prime disposizioni operative*", inviata ai Sindaci dei Comuni di cui al Decreto Commissariale n. 3 del 16.04.09 e Decreto Commissariale n. 11 del 17.07.09 per il tramite dei COM;

Vista la nota della Protezione Civile prot.n. 0041913 del 3.09.2009 "*Macerie da crolli e demolizioni*" inviata alla Regione Abruzzo ed acquisita al prot.n. RA/97264 del 4.09.2009, con la quale si richiede alla Direzione regionale competente di: "*omissis .. di valutare tempestivamente le volumetrie disponibili nelle discariche autorizzate a livello locale, anche avvalendosi delle deroghe disposte dall'articolo 9, comma 8 della legge n. 77/09 .. omissis*";

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", che prevede all'art. 196 le "*Competenze delle Regioni*";

Visto il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i.;

Visto il D.M. 03.08.2005 "*Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica*" e s.m.i., pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per "*rifiuti non pericolosi*";

Visto il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i. in materia di proroga dei termini di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

Visto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito in legge 27.02.2009, n. 13;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

Visto il D.M. 8.05.2003, n. 203 "*Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo*", pubblicata sulla G.U. 5.08.2003, n. 180;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare l'art. 4 "*Competenze della Regione*", comma 1, lett. v);

Richiamata la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: "*L.R.28.04.2000, n. 83 e*

s.m.i. - art. 32. *Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari*”, con la quale la Regione Abruzzo ha definito un programma di interventi, di carattere emergenziale, in fase di attuazione, per l’attivazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani, previa una ricognizione di impianti già autorizzati e/o nuovi siti potenzialmente attivabili;

Richiamata la DGR n. 304 del 18.06.2009 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - *Autorizzazione sino al 31.12.2009 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi*”;

Richiamata la DGR n. 209 del 4.05.209 “*Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila*”. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;

Richiamata la DGR n. 322 del 29.06.2009 “*Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L’Aquila*”. Proroga termini, modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009;

Richiamata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Qualità della vita, avente per oggetto: “*Discariche di rifiuti – Richiesta di proroga ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13*”;

Considerato che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Protezione Civile Ambiente, ha provveduto ad elaborare, sentite: la Provincia di L’Aquila e l’ARTA – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, in data 24.09.2009, un documento denominato: “*Relazione tecnica – Individua-*

*zione di siti per lo smaltimento dei rifiuti*”, di cui all’**Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che la “*Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti*”, è stata oggetto di approfondimenti per valutare eventuali modifiche, integrazioni, ..etc. da introdurre, in una riunione tenutasi presso la sede della DI.COMA.C. della Protezione Civile Nazionale presso la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF di Coppito (AQ), in data 30.09.2009, della quale è stato redatto un apposito resoconto sommario, agli atti del Servizio Gestione Rifiuti;

Ritenuto di approvare la “*Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti*”, come predisposta definitivamente dal Servizio Gestione Rifiuti, a seguito delle proposte di modifiche, integrazioni, .. etc., elaborate nel corso della riunione del 30.09.2009, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo, Comune di L’Aquila, l’ARTA – Dipartimento provinciale di L’Aquila, ANPAR, ASM L’Aquila, .. etc., relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi dell’art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, con il CER 191212, sentita l’ISPRA e previo parere tecnico rilasciato dal competente Dipartimento Provinciale dell’ARTA, riferito esclusivamente ai residui derivanti dalla selezione e/o trattamento di macerie da crolli e demolizioni, gli impianti di smaltimento autorizzati per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti, rifiuti che dovranno essere ben individuabili all’interno dei bacini di smaltimento;

Ritenuto opportuno proporre al Governo tramite la Protezione Civile Nazionale, come concordato nella riunione del 30.09.2009, viste le particolari situazioni socio-economiche creatisi nella regione, a seguito dell’evento si-



smico del 6 aprile 2009 ed al fine di incentivare l'uso dei materiali riciclati, specifiche agevolazioni fiscali sull'IVA applicata all'acquisto-vendita dei materiali provenienti dal riciclo delle macerie da crolli e demolizioni e degli inerti da C&D, per un loro effettivo utilizzo per la realizzazione di opere ed infrastrutture (es. piazzali, sottofondi stradali, ..etc.), in particolare nei territori interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Protezione Civile - Ambiente;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Protezione Civile - Ambiente, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

Visti

la legge n. 77/09;

il D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

il D.Lgs. 59/09 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

Vista la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che

qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** il documento predisposto dalla Direzione Protezione Civile – Servizio Gestione Rifiuti, denominato: "Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti", **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di **AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, in via eccezionale e nell'ambito della vigenza dei provvedimenti straordinari emessi ai sensi della stessa, con il CER 191212, riferito esclusivamente ai residui derivanti dalla selezione e/o trattamento di macerie da crolli e demolizioni, gli impianti di smaltimento autorizzati per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti, come riportato nelle tabelle indicate nella "Relazione tecnica – Individuazione di siti per lo smaltimento dei rifiuti";
3. di **INCARICARE** la Direzione Regionale Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti, all'attuazione delle proposte, indirizzi, disposizioni, per quanto di competenza, contenuti nel presente provvedimento;
4. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell'**Allegato**, nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)* e sul sito web della Regione Abruzzo.

*Segue allegato*

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **565** del **5.07.2009**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. *Antonio*)

*Antonio*

COPIA

ALLEGATO



## RELAZIONE TECNICA

### INDIVIDUAZIONE DI SITI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Legge 24.06.2009, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" - Art. 9, comma 8.

G.U. 27 giugno 2009, n. 147, S.O.

#### Premessa

1. Inquadramento normativo – Disposizioni varie.
2. Sistema impiantistico provinciale di smaltimento per rifiuti non pericolosi ed inerti.  
Impianti di smaltimento per "rifiuti non pericolosi".  
Impianti per lo smaltimento di "rifiuti inerti".
3. Individuazione di siti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi ed inerti.
4. Individuazione di una discarica regionale per rifiuti contenenti amianto.
5. Altri siti da reperire.
6. Filiera dei materiali riciclati – Agevolazioni fiscali – D.M. 203/03
7. Conclusioni

#### PREMESSA


La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del D.L. 28.04.2009, n. 39 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo", convertito con Legge n. 24.06.2009, n. 77, deve: "In deroga agli artt. 182, comma 7, 191, 208 e 210 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., .. omissis ... previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, .... omissis .. la Regione provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale .. omissis .. anche successivamente all'eventuale utilizzo".

Al fine di adempiere alle disposizioni sopra richiamate, il presente documento viene redatto, anche in riferimento alla nota della Protezione Civile prot.n. 0041913 del 3.09.2009 "Macerie da crolli e demolizioni" inviata alla Regione Abruzzo ed acquisita al prot.n. RA/97264 del 4.09.2009<sup>1</sup>, al fine di avviare il procedimento di individuazione delle soluzioni impiantistiche e/o di carattere tecnico-gestionali per le sole "attività di smaltimento" dei rifiuti non pericolosi, rifiuti inerti e di macerie da crolli e demolizioni a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

Si prospetta, pertanto, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, sentiti la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo, una proposta di individuazione di siti di smaltimento di rifiuti non pericolosi ed inerti, a cui far seguire un incontro con la Protezione Civile Nazionale. Successivamente, sul piano operativo, sentita l'ISPRA, saranno effettuate le verifiche tecniche speditive per gli impianti di smaltimento che necessitano di eventuali deroghe, ai sensi dell'art. 9, comma 8 della Legge n. 24.06.2009, n. 77.

Si segnala, comunque, che la Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 7953/DN3/DR4 del 7.04.2009 e con nota prot.n. 8253/DR4 del 16.04.2009, ha provveduto a comunicare agli organi

<sup>1</sup> Pervenuta alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti per le vie brevi in data 14.09.2009.





competenti per l'emergenza terremoto, l'elenco dei siti autorizzati di **discariche per rifiuti inerti e rifiuti non pericolosi**, nonché, in collaborazione con il Servizio Attività Estrattive, di **cave in esercizio e non**, al fine di individuare siti di deposito temporaneo, stoccaggio provvisorio, trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, provenienti da crolli e demolizioni. Infatti, già all'indomani dell'evento sismico (aprile 2009), si è provveduto ad individuare, previo sopralluogo di una commissione tecnica che ha visto la partecipazione della Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo (Servizi Rifiuti e Cave), Provincia e Comune di L'Aquila, ARTA Abruzzo, Corpo Forestale dello Stato (CFS), .. etc., n. 10 siti (*cave in esercizio e dismesse*), potenzialmente idonei alla realizzazione di aree per il deposito temporaneo e selezione e/o trattamento (impianti mobili), dei rifiuti provenienti dai crolli e dalle demolizioni urgenti.

Inoltre, il Servizio Gestione Rifiuti nel segnalare in passato la necessità, vista la cronica mancanza in particolare nel comprensorio del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi di un adeguato sito di smaltimento dei rifiuti urbani, di individuare almeno un nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti di provenienza urbana (*discarica per rifiuti non pericolosi*), aveva provveduto a richiedere alla Direzione della Protezione Civile Regionale, l'emanazione di provvedimenti straordinari per la soluzione di problematiche inerenti la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare, con nota prot.n. 8253/DR4 del 16.04.2009, per le discariche ubicate nei Comuni di: **Pizzoli** (loc. "Caprareccia"), **Avezzano** (loc. "S.Lucia") e **Barisciano** (loc. "Forfona"), segnalando, altresì, l'imminente saturazione del sito ubicato nel **Comune di Poggio Picenze**.

In prima approvazione da parte del Governo dell'ex D.L. 39/09, era stato inserito all'art. 9, comma 7, una disposizione in cui la Regione Abruzzo, in presenza dell'imminente saturazione degli impianti di smaltimento per rifiuti urbani disponibili, avrebbe dovuto: "omissis ... allo scopo di assicurare la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani... omissis .. è autorizzata da parte della Regione la realizzazione .. omissis .. di siti da destinare a discarica presso i comuni di Barisciano e Poggio Picenze .. omissis".

**In sede di conversione del D.L. da parte del Parlamento, le disposizioni riferite all'ex art. 9, comma 7, sono state abrogate.**

## 1. INQUADRAMENTO NORMATIVO – DISPOSIZIONI VARIE

Le problematiche riferite alla gestione dei flussi di rifiuti di cui alla Legge n. 77/2009 sono state affrontate, nello specifico, con diversi provvedimenti da parte del Governo e della Protezione Civile Nazionale, che si è avvalso della collaborazione della Regione Abruzzo, della Provincia di L'Aquila, dell'ARTA Abruzzo, dell'ASM di L'Aquila, ..etc.

Si citano alcuni provvedimenti:

- **OPCM 3754** del 09.04.2009 "*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";
- **OPCM 3760** del 30.04.2009 "*Conferenza dei Servizi ed Autorità di vigilanza sui contratti pubblici*";
- **OPCM 3767** del 13.05.2009 "*Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";
- **OPCM 3771** del 19.05.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";
- **OPCM 3797** del 30.07.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*";
- **OPCM 3813** del 30.09.2009 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile*".

La Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto, oltre ad inviare la documentazione agli organi competenti per l'emergenza terremoto, riferita al quadro complessivo degli impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti, ad adottare n. 2 provvedimenti per favorire la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti nella Provincia di L'Aquila, in particolare:





- **DGR n. 209 del 4.05.2009** "Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila". Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 27 del 17/07/2009;
- **DGR n. 322 del 29.06.2009** "Evento sismico Abruzzo del 6 aprile 2009. Provvedimenti urgenti riguardanti le attività di gestione dei rifiuti da parte di Enti o Aziende ubicati nel territorio della Provincia di L'Aquila". Proroga termini, modifiche ed integrazioni. Pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 34 del 26/08/2009.

Per quello che concerne la realizzazione e la gestione dei "siti temporanei", la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, hanno predisposto "Linee guida" per i Comuni<sup>2</sup>. La protezione Civile con nota prot.n. 23057 del 24.06.2009<sup>3</sup>, ha invitato i Comuni interessati, anche in forme associative, ad individuare celermente i siti presso i quali realizzare gli impianti di deposito temporaneo e selezione dei rifiuti derivanti dai crolli a seguito del sisma, dalle demolizioni disposte con ordinanze sindacali, dalla rimozione delle macerie depositate.

Con la nota della Protezione Civile prot.n. 0041913 del 3.09.2009 "Macerie da crolli e demolizioni", alla Provincia di L'Aquila è stato demandato il ruolo di generale coordinamento e supporto tecnico-amministrativo delle attività svolte dai Comuni, anche avvalendosi delle altre amministrazioni e delle strutture operative operanti presso la DI.COMA.C. Sempre la Protezione Civile, con la nota richiamata, è rimasta in attesa che i COM facessero conoscere i siti individuati dai Comuni per il deposito temporaneo dei rifiuti da crolli e demolizioni.

## 2. SISTEMA IMPIANTISTICO PROVINCIALE DI SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI ED INERTI

### 2.1 IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI


La Provincia di L'Aquila è interessata, da una situazione di non autosufficienza per le attività di smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine, ormai da anni, i rifiuti di provenienza urbana del comprensorio territoriale riferibile al Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, sono conferiti in impianti extra-territoriali (Regione Molise ed ATO), con l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti (art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o la definizione di Accordi volontari tra le parti, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e sue DGR attuative. La situazione riferita agli impianti di smaltimento esistenti, classificati ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per "rifiuti non pericolosi", nelle aree interessate dal sisma del 6.04.2009 e/o limitrofe, è la seguente:

Tab. 1 – Discariche autorizzate per "rifiuti non pericolosi" - Provincia di L'Aquila

COMUNE	LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	IMPIANTO	DISPONIBILITA' mc
Comune di Poggio Picenze	(Le Tomette)	D.D. n. 58 del 15/06/01	Discarica*	In esercizio c. 9.000
Comune di Magliano dei Marsi	(Topanico)	AIA n. 130/135 del 30.06.2009	Discarica*	In esercizio c. 20.000
SEGEN SpA - Sante Marie/Civitella Roveto	(Santa Giusta)	D.D. n. 113 del 04/09/07	Impianto TMB + Discarica	In esercizio c. 25.000 (3° lotto) In corso di collaudo
Comune di Navelli	(Pagano)	Ord. n. 72 del 03/09/01	Discarica*	In esercizio In via di saturazione In corso di rinnovo autorizzazione
Comune di Villa S. Lucia	(Saette Lunghe)	D.D. n. 1010 del 23/06/06	Discarica*	In esercizio In via di saturazione
COGESA SpA - Sulmona	(Noce Mattei)	AIA n. 129/49 del 30.06.2009	Impianto TMB + Discarica	In esercizio 1° lotto c. 35.000

<sup>2</sup> www.provincia.laquila.it

<sup>3</sup> La nota in questione non è mai pervenuta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti.



Comune di Avezzano	(S.Lucia)	Ordinanza Sindacale OPCM n. 3667	Discarica	In esercizio in corso di utilizzo volumetrie residue c. 8.000
Comune di Villavallelonga	(La Parata)	D.D. n. 231 del 17.07.2008	Discarica*	In esercizio In via di saturazione
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia	Castel di Sangro - (Bocche di Forlì)	A.l.A. n. 50/113 del 1.04.08	Discarica + Impianto TMB + Linea compostaggio	In esercizio Discarica in fase di saturazione c. 10.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

\*Discariche che hanno avuto apposita deroga del MATTM, nota prot.n 13514/QDV/DI/V/ del 26.06.2009, per smaltire rifiuti tal quali sino al 31.12.2009.

## 2.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER RIFIUTI INERTI

L'elenco delle discariche autorizzate e classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per "rifiuti inerti", eventualmente utilizzabili ai fini dello smaltimento di rifiuti derivati dal crollo e dalle demolizioni degli edifici. Si segnala anche un impianto in Provincia di Teramo, anch'essa interessata dal sisma.

Tab. 2 – Discariche autorizzate per "rifiuti inerti" - Provincia di L'Aquila

TITOLARE	COMUNE - LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' mc
Panone Pietro	Barisciano - Loc. Forfona	DD n. 21 del 23.03.2006	In esercizio c. 35.000
SPI.CA. Autotrasporti	Sulmona - Loc. Noce Mattei	DN3/29 del 6.03.2007	In esercizio c. 80.000
Comune di Avezzano	Avezzano – Loc. Valle Solegara	DD n. 71 del 21.07.2004	In esercizio c. 600.000 (PdA approvato per 12.000)
Comune di Celano	Celano – Loc. San Marcello	DF3/41 del 7.04.2005	Non realizzata c. 96.100
Comune di Pizzoli	Pizzoli – Loc. Cermone	DD n. 55 del 8.06.2005	Non in esercizio Non in possesso del rinnovo dell'autorizzazione c. 214.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

Tab. 2.1 – Discariche autorizzate per "rifiuti inerti" - Provincia di Teramo

TITOLARE	COMUNE - LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' mc
F.II Di Sabatino Srl	Comune di Isola del Gran Sasso - Loc. Corazzano	D.D. n. 127 dell'11.08.2009	Non in esercizio c. 60.000

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

## 3. INDIVIDUAZIONE SITI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI ED INERTI

### 3.1 DISCARICHE CLASSIFICATE PER "RIFIUTI NON PERICOLOSI"

Come risulta evidente, dal quadro generale sopra esposto, vi è una situazione molto difficile per quanto riguarda la capacità di smaltimento dei rifiuti di provenienza urbana, in particolare nel comprensorio del Comune di L'Aquila e dei Comuni limitrofi, a causa anche della recente chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comune di Pizzoli ed alla imminente saturazione delle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate nei Comuni di Poggio Picenze e Navelli.



Tab. 3.1 – Discariche per rifiuti non pericolosi per eventuali interventi ai sensi della legge n. 77/09

SOGGETTO TITOLARE	LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	STATO	POTENZIALITA'
COGESA SpA di Sulmona	(Noce Mattei)	A.I.A. n. 129/49 del 30.06.09	Discarica + Impianto TMB	Necessità di realizzazione di ulteriori lotti previsti (2° lotto è in fase di appalto)
Comune di Avezzano	(S. Lucia)	OPCM 3754 – art. 12 Volumetrie residue circa 18.000 mc	In esercizio Discarica	In fase di saturazione Ampliabile
Comune di Magliano dei Marsi	(Topanico)	AIA n. 130/135 del 30.06.2009	In esercizio	Ampliabile
Comune di Barisciano	(Forfona)	D.D. n. 41 del 13.05.2009 (PdA)	Chiusa	Ampliabile
Comune di Lecce dei Marsi	(Petito)	D.D. n. 29 del 13.05.2009 (PdA)	Chiusa	Ampliabile

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

L'impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi del COGESA SpA di Sulmona (complessivamente 300.000 mc autorizzati), in cui vengono smaltiti attualmente circa 65 t/g di rifiuti del Comune di L'Aquila (per essere trattati nell'impianto di Sulmona e smaltiti nella discarica di Isernia), si ritiene che debba avviare la realizzazione degli ulteriori lotti già previsti e da autorizzare, al fine di continuare a supportare, in caso di confermata volontà da parte degli Enti interessati, lo smaltimento dei rifiuti urbani del comprensorio di appartenenza e del Comune di L'Aquila e Comuni ad esso limitrofi. Un'altra quota dei rifiuti del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, circa 45t/g vengono trattati presso l'impianto di TMB e compostaggio di Aielli (AQ), gestito da ACIAM SpA e successivamente smaltiti nella discarica di S.Lucia di Avezzano (AQ).

Le discariche per rifiuti non pericolosi in esercizio e con volumi disponibili, nelle more della definizione di individuazione e realizzazione di siti dedicati per lo smaltimento delle macerie da crolli e demolizioni (CER 191212), possono comunque essere utilizzate, anche per lo smaltimento di frazioni di rifiuti non altrimenti recuperabili, previa adozione di un apposito provvedimento (DGR), ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, integrando le autorizzazioni regionali in possesso dei titolari e/o gestori con il CER 191212, previa indagine speditiva (parere ARTA) ed adozione delle procedure tecnico-amministrative di cui all'art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09, per eventuali ampliamenti volumetrici, adeguamenti, ..etc. (*verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni*).

Infine si segnala nuovamente che, al fine di garantire la continuità delle attività di smaltimento, secondo principi di autosufficienza del comprensorio del Comune di L'Aquila e Comuni limitrofi, necessitano con urgenza, nuove volumetrie per lo smaltimento di rifiuti urbani, anche attraverso l'individuazione e realizzazione di un sito ex novo. A tal proposito la Regione Abruzzo provvederà a convocare apposito incontro tra gli Enti interessati per concertare e condividere una scelta di un eventuale sito ex novo idoneo.

### 3.2 DISCARICHE CLASSIFICATE PER "RIFIUTI INERTI"

Si individuano per lo smaltimento dei rifiuti inerti i siti già autorizzati di cui alla Tab. 3.2. Gli stessi siti della Tab. 3.2 potranno essere utilizzati, anche per singoli lotti, per lo smaltimento di rifiuti provenienti dal trattamento di macerie da crolli e demolizioni (CER 191212), previa indagine speditiva (parere ARTA) ed adozione delle procedure tecnico-amministrative di cui all'art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09, per eventuali ampliamenti volumetrici, adeguamenti, ..etc. (*verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni*).

Tab. 3.2 – Discariche per rifiuti inerti

TITOLARE	COMUNE LOCALITA'	AUTORIZZAZIONE	POTENZIALITA' Mc	Art. 9, comma 8 della Legge n. 77/09
Panone Pietro	Barisciano - Loc. Forfora (AQ)	DD n. 21 del 23.03.2006	c. 35.000	Previa verifica ISPRA
SPI.CA.	Sulmona - Loc. Noce	DN3/29 del 6.03.2007	c. 80.000	Previa verifica



Autotrasporti	Mattei (AQ)			ISPRA
Comune di Avezzano	Avezzano - Loc. Valle Solegara (AQ)	DD n. 71 del 21.07.2004	c. 600.000	Previa verifica ISPRA
F.Ili Di Sabatino Srl	Isola del Gran Sasso - Loc. Corazzano (TE)	D.D. n. 127 dell'11.08.2009	c. 60.000	Previa verifica ISPRA

Fonte: Servizio Gestione Rifiuti - 2009

#### 4. INDIVIDUAZIONE DI UN SITO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Nella Regione Abruzzo non sono realizzate o in esercizio discariche per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, classificate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Attualmente è in istruttoria, la riclassificazione di una discarica ex "Categoria 2A", già realizzata e non in esercizio, ubicata nel Comune di Ortona (CH), di titolarità del gruppo IMI, con capacità volumetrica residua di circa 200.000 mc.

Nella discarica, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., venivano conferiti materiali e rifiuti contenenti amianto, secondo le norme vigenti dell'epoca. La discarica è in procedura VIA. Si attende il pronunciamento definitivo del comitato regionale VIA, per esaminare definitivamente il progetto in sede di CdS (art. 208 del D.Lgs. 152/06 es.m.i.), a seguito di eventuale giudizio favorevole dello stesso. Si segnala che il Comune di Ortona (CH) ha provveduto ad inviare alla Regione Abruzzo una delibera del Consiglio Comunale con cui si esprime un parere negativo alla riattivazione della discarica.

#### 5. ALTRI SITI DA REPERIRE

Già all'indomani dell'evento sismico (aprile 2009) si è provveduto ad individuare, previo sopralluogo di una commissione tecnica che ha visto la partecipazione della Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo (Servizi Rifiuti e Cave), Provincia e Comune di L'Aquila, ARTA Abruzzo, Corpo Forestale dello Stato, .. etc., n. 10 siti (cave in esercizio e non), potenzialmente idonei alla realizzazione di aree per il deposito temporaneo, selezione e/o trattamento.

Attualmente è in esercizio, da alcuni giorni, come deposito temporaneo e selezione di macerie da crolli e demolizioni, il sito denominato "Ex Teges - T&P", ubicato in località "Paganica" nel Comune di L'Aquila, che rientrava tra i siti di cava inizialmente individuati. L'attività è stata affidata dal Comune di L'Aquila alla ASM di L'Aquila, azienda d'igiene urbana del capoluogo.

Nelle more di effettuare la verifica dell'operatività degli impianti già autorizzati, come sopra riportati, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila, di un avviso pubblico al fine di valutare la reperibilità di altri siti idonei e/o adeguabili (es. cave dismesse e/o in esercizio, altri siti ex novo, ..etc.), per attività di recupero e/o smaltimento rifiuti nel territorio della Provincia di L'Aquila o dei Comuni compresi nel perimetro del "cratere" (concedendo n. 10-15 gg. per la segnalazione alla Protezione Civile Nazionale c/o DI.COMA.C., alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alla Provincia di L'Aquila, da parte dei soggetti interessati).

#### 6. FILIERA DEI MATERIALI RICICLATI - AGEVOLAZIONI FISCALI - D.M. 203/03

L'attivazione di una filiera dei materiali inerti riciclati, anche per la specificità della situazione del comprensorio aquilano inerente la coltivazione e vendita dei materiali inerti da cava (costi materie prime eccessivamente bassi), deve essere supportata da misure fiscali ad hoc da parte del Governo (emanazione di un OPCM). In particolare sarebbe opportuno agire sull'IVA, prevedendo un abbattimento della stessa (es. dal 20% al 10%).

Inoltre nell'ambito dell'applicazione del D.M. 8 maggio 2003 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo"<sup>4</sup> (cd "GPP - Acquisti verdi"), si rammenta che è obbligatorio l'utilizzo di una quota di materiali riciclati per manufatti e beni non inferiore al 30% del fabbisogno. Si ritiene opportuno invitare, gli Enti interessati ad applicare il D.M. 203/03, ad utilizzare una quota superiore (fino al 50%), di materiali provenienti dal riciclo degli inerti.

<sup>4</sup> G.U. 5.08.2003, n. 180.





con caratteristiche prestazionali e requisiti previsti da norme tecniche UNI, per la realizzazione di opere ed infrastrutture (es. piazzali, sottofondi stradali, ..etc.), come peraltro previsto dall'art. 25 della L.R. 45/07 e s.m.i.

Inoltre, sempre per favorire il mercato dei materiali-rifiuti riciclati, si propone l'utilizzo, ai fini della concimazione di aree verdi, parchi, ..etc., di ammendante compostato ai sensi del D.Lgs. 29.04.2006, n. 217 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"<sup>5</sup>, anche al fine di creare un mercato regionale del "compost di qualità". Quest'ultimo aspetto potrà essere affrontato e definito con la sottoscrizione di un apposito "Protocollo d'intesa" tra Protezione Civile Nazionale, Regione Abruzzo, Provincia di L'Aquila, Consorzio Italiano Compostatori (CIC), Enti Parco, Associazioni di categorie ed altri soggetti interessati.

### CONCLUSIONI

Il Servizio Gestione Rifiuti, sentite la Provincia di L'Aquila e l'ARTA Abruzzo ed a seguito di approvazione della presente relazione tecnica da parte della Giunta Regionale, provvederà a convocare una riunione con altri soggetti interessati (Protezione Civile Nazionale, ISPRA, .. etc.), al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione, anche ai sensi dell'art. 9, comma 8 della legge n. 77/09, per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi e/o di rifiuti inerti, con bacini ampliabili, adeguabili, .. etc., al fine di poter disporre di nuovi siti e nuove capacità volumetriche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, rifiuti inerti e macerie da crolli e demolizioni non altrimenti recuperabili.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini



<sup>5</sup> G.U. 20.06.2006, n. 141, S.O.







## **AVVISO AGLI ABBONATI**

Campagna di abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per l'anno 2010

L'abbonamento decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre

L'abbonamento al **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo** può essere rinnovato fino al 31 Dicembre 2009, il canone annuale è di €198,38.

Tuttavia, nel corso dell'anno è possibile attivare nuovi abbonamenti, pagando la rimanente frazione di anno (1 mese, 2 mesi, ecc.) fino al 31 dicembre, calcolata sull'importo annuale di €198,38:12 = €16,54 mensile.

Il canone annuale di abbonamento al bollettino per l'anno 2010 è di €198,38 da versare sul c.c. postale n. 12101671 intestato a : Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila o con bonifico bancario alle coordinate : Ufficio Postale n. 03001 – L'Aquila Centro IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671 - Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale.

Gli abbonati per l'anno 2010 riceveranno in omaggio la raccolta su DVD dei BURA pubblicati nell'anno 2009.

Gli abbonati che invece non intendono rinnovare il canone di abbonamento al BURA sono invitati a darne comunicazione all'ufficio del BURA a mezzo tel. 0862 363474 o per e-mail bura@regione.abruzzo.it

**N.B.** Il BURA della Serie "Supplemento" non è compreso nell'abbonamento, in esso sono pubblicati gli atti che riguardano solo il personale regionale.

**“L'accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità”.**

### **Prezzo di vendita del singolo bollettino**

Bollettino fino a 190 pagine €1,40, oltre €0,90 per eventuali spese di spedizione

Bollettino superiore a 190 pagine €2,80, oltre €1,40 per eventuali spese di spedizione

## **AVVISO AGLI UTENTI**

La sede provvisoria del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è in  
via Leonardo da Vinci – 67100 L'Aquila - c/o Palazzo I. Silone - container n. 3

Tel. 0862 363474 – fax 0862 363574

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Leonardo da Vinci - 67100 L'Aquila  
c/o Palazzo Silone - Container 3**

**centralino: 0862 3631**

**Tel. 0862/363474**

**Fax. 0862 363574**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>**

**e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**